

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 66

46° anno

11 marzo 2003

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta** 1
- Regolamento (CE) n. 438/2003 della Commissione, del 10 marzo 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 9
- Regolamento (CE) n. 439/2003 della Commissione, del 10 marzo 2003, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 440/2003 della Commissione, del 10 marzo 2003, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino** 15
- Regolamento (CE) n. 441/2003 della Commissione, del 10 marzo 2003, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato 24
- Regolamento (CE) n. 442/2003 della Commissione, del 10 marzo 2003, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate 25
- ★ **Direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾** 26

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/162/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 aprile 2002, relativa alle misure messe in atto dalla Germania a favore delle attività della Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen nel settore degli impianti industriali ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 1339]** 36

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

- ★ **Decisione della Commissione, del 7 marzo 2003, che modifica le decisioni 1999/283/CE e 2000/585/CE per quanto concerne il Botswana ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 713]** 41

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 marzo 2003, recante modifica della decisione 1999/466/CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 731]** 49

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione 2002/615/CE della Commissione, del 22 luglio 2002, che modifica la decisione 92/486/CEE per quanto riguarda le modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri (GU L 196 del 5.6.2002)** 51
- ★ **Rettifica della decisione n. 1/2003 (2003/128/CE), del 28 gennaio 2003, del comitato istituito ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità relativa alla costituzione di un elenco degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti ai sensi dell'accordo (GU L 56 dell'1.3.2003)** 51

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 437/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 27 febbraio 2003****relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Per assolvere i compiti loro conferiti, nel contesto della politica comunitaria dei trasporti aerei e del futuro sviluppo della politica comune dei trasporti, le istituzioni comunitarie dovrebbero disporre di dati statistici comparabili, coerenti, sincronizzati e regolari circa la portata e lo sviluppo dei trasporti aerei di passeggeri, merci e posta all'interno della Comunità o a destinazione della/in provenienza dalla Comunità.
- (2) Attualmente non esistono tali statistiche esaustive a livello comunitario.
- (3) Con la decisione 1999/126/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al programma statistico comunitario 1998-2002 ⁽⁴⁾, si è rilevata l'esigenza di elaborare tali statistiche.
- (4) La raccolta comune di dati su base comparabile o armonizzata permette di disporre di un sistema integrato con informazioni affidabili, coerenti e tempestive.
- (5) I dati relativi ai trasporti aerei di passeggeri, merci e posta dovrebbero, nei limiti del possibile, essere compatibili con i dati internazionali forniti dall'Organizzazione

per l'aviazione civile internazionale (ICAO) ed essere resi comparabili, se del caso, tanto tra Stati membri quanto rispetto ai vari modi di trasporto.

- (6) Dopo un certo periodo di tempo la Commissione dovrebbe presentare una relazione intesa a consentire la valutazione dell'applicazione del presente regolamento.
- (7) Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, l'istituzione di norme statistiche comuni che permettono la produzione di dati armonizzati costituisce un'azione che può essere intrapresa in maniera efficiente soltanto a livello comunitario. Tali norme dovrebbero essere applicate in ogni Stato membro sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili della produzione di statistiche ufficiali.
- (8) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, sulle statistiche comunitarie ⁽⁵⁾ costituisce il quadro di riferimento delle disposizioni fissate dal presente regolamento.
- (9) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁶⁾.
- (10) È stato consultato il comitato del programma statistico istituito in virtù della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (11) Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto, con una dichiarazione congiunta dei ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibrilterra, accordi che devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti,

⁽¹⁾ GU C 325 del 6.12.1995, pag. 11.

⁽²⁾ GU C 39 del 12.2.1996, pag. 25.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 febbraio 1996 (GU C 78 del 18.3.1996, pag. 28), confermato il 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 79), posizione comune del Consiglio del 30 settembre 2002 (GU C 275 E del 12.11.2002, pag. 33) e decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 42 del 16.2.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Gli Stati membri procedono all'elaborazione di statistiche sui trasporti di passeggeri, merci e posta per mezzo di servizi aerei commerciali nonché sui movimenti degli aeromobili civili a destinazione di o in provenienza da aeroporti comunitari, ad esclusione dei voli effettuati da aeromobili per motivi di Stato.

Articolo 2

Gibilterra

1. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.

2. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino alla data in cui entrerà in vigore la regolamentazione contenuta nella dichiarazione congiunta dei ministri degli esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informano il Consiglio in merito a tale data.

Articolo 3

Caratteristiche della raccolta di dati

1. Ogni Stato membro raccoglie dati statistici relativi alle seguenti variabili:

- a) passeggeri
- b) merci e posta
- c) tappe di volo
- d) posti a sedere disponibili per i passeggeri
- e) movimenti di aeromobili.

Le variabili statistiche per ogni settore, le nomenclature per la loro classificazione, la frequenza di rilevazione e le definizioni figurano negli allegati I e II.

2. Ogni Stato membro raccoglie tutti i dati di cui all'allegato I per tutti gli aeroporti comunitari nel suo territorio con un traffico superiore a 150 000 unità di passeggeri all'anno.

La Commissione elabora un elenco degli aeroporti comunitari di cui al primo comma e, se del caso, lo aggiorna in conformità della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3. Per gli aeroporti — esclusi quelli che registrano unicamente un traffico commerciale occasionale — che non rientrano nel disposto del paragrafo 2, gli Stati membri trasmettono solo una statistica annuale sui dati specificati nella tabella C1 dell'allegato I.

4. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, per quanto riguarda gli aeroporti:

a) con meno di 1 500 000 unità di passeggeri all'anno, per i quali non è prevista la raccolta di dati corrispondenti a quelli specificati nell'allegato I alla data di entrata in vigore del regolamento;

b) e per i quali appare assai difficile creare un nuovo sistema di raccolta dei dati,

uno Stato membro può, nell'arco di un periodo limitato non superiore a tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2003, trasmettere dati meno completi dei dati di cui all'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

5. Fatto salvo il paragrafo 2, per quanto riguarda gli aeroporti:

a) per i quali non è prevista la raccolta di dati corrispondenti a quelli indicati nella tabella B1 dell'allegato I al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;

b) e per i quali appare assai difficile creare un nuovo sistema di raccolta di dati,

uno Stato membro può, fino al 31 dicembre 2003, trasmettere unicamente i dati esistenti, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 4

Raccolta dei dati

1. Per ridurre al minimo l'onere dei dichiaranti, la raccolta dei dati si basa, nei limiti del possibile, sulle fonti disponibili.

2. I dichiaranti cui gli Stati membri hanno chiesto di fornire le informazioni sono obbligati a fornire informazioni veritiere ed esaurienti entro i limiti di tempo fissati.

Articolo 5

Precisione delle statistiche

La raccolta dei dati si basa su rilevazioni esaurienti, a meno che altre norme di precisione siano stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 2.

*Articolo 6***Elaborazione dei dati**

Per l'elaborazione dei dati gli Stati membri utilizzano metodologie atte a garantire che i dati raccolti ai sensi dell'articolo 3 siano conformi alle norme di precisione di cui all'articolo 5.

*Articolo 7***Trasmissione dei risultati**

1. Gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i risultati dell'elaborazione dei dati di cui all'articolo 6, nonché i dati dichiarati riservati dagli Stati membri in base alla legislazione o prassi nazionale relativa al segreto statistico, conformemente al regolamento (CE) n. 322/97.

2. I risultati sono trasmessi secondo i file di dati figuranti nell'allegato I. I file e il supporto da utilizzare per la trasmissione sono specificati dalla Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3. Il primo periodo di rilevazione inizia il 1° gennaio 2003. La trasmissione è effettuata quanto prima e comunque entro e non oltre sei mesi a decorrere dalla fine del periodo di rilevazione.

*Articolo 8***Diffusione**

1. Le modalità di pubblicazione o diffusione dei risultati statistici da parte della Commissione sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 2.

2. La Commissione diffonde agli Stati membri risultati statistici adeguati con frequenze analoghe a quelle previste per la trasmissione dei risultati.

*Articolo 9***Relazioni**

1. Su richiesta della Commissione gli Stati membri comunicano tutte le informazioni relative ai metodi utilizzati per la raccolta dei dati. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione, se del caso, qualsiasi modifica sostanziale dei metodi di raccolta utilizzati.

2. Trascorso un periodo di tre anni in cui i dati sono stati raccolti, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite nell'applicazione del presente regolamento, in particolare nell'applicazione degli articoli 7 e 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

*Articolo 10***Modalità di attuazione**

Le modalità di attuazione del presente regolamento, incluse le misure di adeguamento a sviluppi economici e tecnici, in particolare:

- adeguamento delle specifiche contenute negli allegati del presente regolamento,
- adeguamento delle caratteristiche della raccolta dei dati (articolo 3),
- elenco degli aeroporti comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 2,
- precisione delle statistiche (articolo 5),
- descrizione dei file di dati, dei codici e del supporto da utilizzare per la trasmissione dei risultati alla Commissione (articolo 7),
- diffusione dei risultati statistici (articolo 8),

sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

*Articolo 11***Comitato**

1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito dall'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 12***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. CHRISOCHOÏDIS

ALLEGATO I

STRUTTURA DELLA REGISTRAZIONE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI A EUROSTAT

A. BASE DI DATI TAPPE DI VOLO (COME MINIMO DATI TRIMESTRALI)

I dati «tappe di volo» si riferiscono unicamente a servizi aerei commerciali.

Formato di registrazione del file di dati

Elementi	Particolari codifica	Nomenclatura	Unità
Tabella	2 lettere	A1	
Paese dichiarante	2 lettere	(1) Lettere di nazionalità ICAO	
Anno di riferimento	2 cifre	yy	
Periodo di riferimento	2 cifre	(2) Strata 291 riv. aprile 1991	
Aeroporto dichiarante	4 lettere	(3) ICAO	
Aeroporto successivo/precedente	4 lettere	(3) ICAO	
Arrivo/partenza	1 cifra	1 = Arrivo 2 = Partenza	
Servizi di linea/non di linea	1 cifra	1 = di linea 2 = non di linea	
Servizi passeggeri/Servizi merci e posta	1 cifra	1 = servizi passeggeri/2 = servizi merci e posta	
Informazioni sul vettore aereo		(4) Da definire	
Tipo di aeromobile	4 lettere	(5) ICAO + codice operatori aerotaxi	
Passeggeri a bordo	12 cifre		Passeggero
Merci e posta a bordo	12 cifre		Tonnellata
Voli	12 cifre		Volo
Posti passeggeri disponibili	12 cifre		Posto passeggero

B. BASE DI DATI ORIGINE/DESTINAZIONE DEL VOLO (COME MINIMO DATI TRIMESTRALI)

I dati «origine/destinazione del volo» si riferiscono unicamente a servizi aerei commerciali.

Formato di registrazione del file di dati

Elementi	Particolari codifica	Nomenclatura	Unità
Tabella	2 lettere	B1	
Paese dichiarante	2 lettere	(1) Lettere di nazionalità ICAO	
Anno di riferimento	2 cifre	yy	
Periodo di riferimento	2 cifre	(2) Statra 291 riv., aprile 1991	
Aeroporto dichiarante	4 lettere	(3) ICAO	
Aeroporto di origine/destinazione	4 lettere	(3) ICAO	
Arrivo/partenza	1 cifra	1 = Arrivo 2 = Partenza	

Elementi	Particolari codifica	Nomenclatura	Unità
Servizi di linea/non di linea	1 cifra	1 = di linea 2 = non di linea	
Servizi passeggeri/Servizi merci e posta	1 cifra	1 = servizi passeggeri/2 = servizi merci e posta	
Informazioni sul vettore aereo		(4) Da definire	
Passeggeri trasportati	12 cifre		Passeggero
Merci e posta imbarcate/sbarcate	12 cifre		Tonnellata

C. BASE DI DATI AEROPORTI (COME MINIMO DATI ANNUALI)

I «dati aeroporti» si riferiscono unicamente ai servizi aerei commerciali, con l'eccezione dei «movimenti complessivi di aeromobili» che si riferiscono a tutti i movimenti di aeromobili.

Formato di registrazione del file di dati

Elementi	Particolari codifica	Nomenclatura	Unità
Tabella	2 lettere	C1	
Paese dichiarante	2 lettere	(1) Lettere di nazionalità ICAO	
Anno di riferimento	2 cifre	yy	
Periodo di riferimento	2 cifre	(2) Statra 291 riv., aprile 1991	
Aeroporto dichiarante	4 lettere	(3) ICAO	
Totale passeggeri trasportati	12 cifre		Passeggero
Totale passeggeri in transito diretto	12 cifre		Passeggero
Totale merci e posta imbarcate/sbarcate	12 cifre		Tonnellata
Movimenti complessivi di aeromobili su servizi aerei commerciali	12 cifre		Movimento
Movimenti complessivi di aeromobili	12 cifre		Movimento

CODICI

1. Paese dichiarante

Il sistema di codifica da utilizzare si basa sull'indice ICAO di lettere di nazionalità per gli indicatori di localizzazione:

Belgio EB

Danimarca EK

Francia LF

Germania ED

Grecia LG

Irlanda EI

Italia LI

Lussemburgo EL

Paesi Bassi	EH
Portogallo	LP
Spagna	LE
Regno Unito	EG
Austria	LO
Finlandia	EF
Svezia	ES

2. Periodo di riferimento

45	anno
21	gennaio-marzo (primo trimestre)
22	aprile-giugno (secondo trimestre)
23	luglio-settembre (terzo trimestre)
24	ottobre-dicembre (quarto trimestre)
01 12	gennaio — dicembre (mese)

3. Aeroporti

Gli aeroporti sono codificati secondo i codici a 4 lettere ICAO figuranti nel documento ICAO 7910.

4. Informazioni sul vettore aereo

Informazioni sui vettori aerei. I codici di questa variabile sono decisi in conformità alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

5. Tipi di aeromobili

I tipi di aeromobili sono codificati secondo i codici aeromobili ICAO figuranti nel documento ICAO 8643.

ALLEGATO II

DEFINIZIONI

Aeroporto comunitario

Qualsiasi area in uno Stato membro soggetta alle disposizioni del trattato e aperta ad operazioni di trasporto aereo commerciale.

Servizi aerei commerciali

Un volo o una serie di voli per il trasporto aereo effettuato/i a titolo oneroso da un aeromobile civile a destinazione di/ in provenienza da aeroporti comunitari. I servizi possono essere di linea o non di linea.

Servizi di linea

Servizi che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

- 1) i voli sono effettuati, a titolo oneroso, da aeromobili adibiti al trasporto di passeggeri, di merci e/o di posta, in modo tale che, su ogni volo, siano messi a disposizione del pubblico dei posti destinati ad essere acquistati individualmente (direttamente dal vettore aereo o tramite i suoi agenti autorizzati);
- 2) i voli sono effettuati in modo da assicurare il collegamento tra i medesimi due o più aeroporti:
 - a) in base a un orario pubblicato; oppure
 - b) con regolarità o frequenza tali da costituire una serie sistematica evidente.

Servizi non di linea

Servizi effettuati a titolo oneroso diversi da quelli figuranti nei servizi di linea. Sono inclusi i servizi di aerotaxi.

Servizi passeggeri

Tutti i voli che trasportano uno o più passeggeri paganti e tutti i voli elencati negli orari pubblicati come voli che prestano servizi passeggeri.

Servizi merci e posta

Servizi relativi a voli di linea o non di linea effettuati da aeromobili che trasportano carichi diversi dai passeggeri, cioè merci e posta.

Voli effettuati da aeromobili per motivi di Stato

Tutti i voli effettuati nel quadro di servizi militari, di dogana, di polizia, di protocollo o estinzione di incendi.

Unità passeggero

Per quanto riguarda l'elaborazione dell'elenco di aeroporti comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e per il periodo transitorio di cui all'articolo 3, paragrafo 4, un'unità passeggero equivale, ad un passeggero o a 90 chilogrammi di merci e posta.

Vettore aereo

Un'impresa di trasporti aerei con una licenza d'esercizio valida. Nel caso in cui alcuni vettori aerei partecipino ad una joint-venture o ad altri accordi contrattuali che richiedano a due o più di essi di assumersi la responsabilità distinta dell'offerta e della vendita dei prodotti di trasporto aereo su un volo o su una combinazione di voli, va indicato il vettore aereo che effettua effettivamente il volo.

Tappa di volo

Una tappa di volo è l'attività di un aeromobile dal decollo fino all'atterraggio successivo. Ai fini della classificazione di una tappa di volo non viene tenuto conto degli scali tecnici. La classificazione del traffico, a prescindere dalla sua natura (passeggeri, merci, posta), deve essere identica alla classificazione della tappa di volo eseguita dall'aeromobile.

Voli

Il numero di voli eseguiti tra ogni coppia di aeroporti durante una tappa di volo.

Passeggeri a bordo

Tutti i passeggeri il cui viaggio inizia o termina nell'aeroporto dichiarante, inclusi i passeggeri in attesa di coincidenza e i passeggeri in transito diretto.

Passeggeri in transito diretto

Passeggeri che continuano il loro viaggio con un volo avente lo stesso numero di quello sul quale sono arrivati.

Merci e posta a bordo

Qualsiasi bene trasportato su un aeromobile, tranne provviste e bagagli; sono inclusi i colli espresso e le valigie diplomatiche, ma non i bagagli dei passeggeri.

Posti passeggeri disponibili

Il numero complessivo di posti passeggeri disponibili per la vendita tra ogni coppia di aeroporti durante una tappa di volo (sono esclusi i posti non effettivamente disponibili per il trasporto di passeggeri a motivo dei limiti massimi di peso lordo). In mancanza di informazioni disponibili circa la conformazione esatta dei posti a sedere dell'aeromobile, vanno forniti dati stimati.

Traffico di origine e destinazione del volo

Traffico su un dato volo con lo stesso numero di volo suddiviso per coppie di aeroporti in base al punto di imbarco e al punto di sbarco del volo in questione. Ove non si conosca l'aeroporto di imbarco di passeggeri e merci, si dovrebbe considerare come punto di imbarco l'origine del volo; allo stesso modo, ove non si conosca l'aeroporto di sbarco, si dovrebbe considerare come punto di sbarco la destinazione del volo.

Passeggeri trasportati

Sono inclusi tutti i passeggeri il cui viaggio inizia o termina nell'aeroporto dichiarante. Sono esclusi i passeggeri in transito diretto.

Merci e posta imbarcate/sbarcate

Qualsiasi bene imbarcato su/sbarcato da un aeromobile, tranne provviste e bagagli. Sono inclusi i colli espressi e le valigie diplomatiche, ma non i bagagli dei passeggeri.

Movimenti complessivi di aeromobili

Tutti i decolli e gli atterraggi effettuati da aeromobili non militari. Sono inclusi i voli per lavori aerei, cioè prestazioni specializzate dell'aviazione commerciale fornite da aeromobili impiegati per lo più nell'agricoltura, nell'edilizia, nella fotografia e nel rilevamento, nonché per l'addestramento di piloti, voli privati d'affari e per tutti gli altri voli non commerciali.

Movimenti complessivi di aeromobili su servizi aerei commerciali

Tutti i decolli e gli atterraggi effettuati, a titolo oneroso, da aeromobili civili.

REGOLAMENTO (CE) N. 438/2003 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2003****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 marzo 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	120,7
	204	66,9
	212	117,7
	624	138,6
	999	111,0
0707 00 05	052	131,7
	068	135,6
	204	74,2
	999	113,8
0709 10 00	220	86,6
	999	86,6
0709 90 70	052	160,3
	204	92,1
	999	126,2
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	72,8
	204	49,1
	212	51,1
	220	46,5
	624	63,1
	999	56,5
0805 50 10	052	58,6
	600	60,8
	999	59,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	111,1
	388	136,8
	400	109,2
	404	97,0
	508	96,9
	512	87,8
	524	82,5
	528	96,0
	720	116,0
	728	107,5
	999	104,1
0808 20 50	388	77,1
	512	72,9
	528	63,2
	999	71,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 439/2003 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2003
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio

per l'aiuto alimentare comunitario ⁽³⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 84/02
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 330 57 57; fax 364 17 01; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Madagascar
5. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 179
7. **Numero dei lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁵⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A. 10]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.2 A 1.d, 2.d e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.B.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁹⁾: reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 14.4-4.5.2003
 - 2° termine: 28.4-18.5.2003
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 25.3.2003
 - 2° termine: 8.4.2003
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130 7/46, B-1049 Bruxelles; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 5.3.2003, fissata dal regolamento (CE) n. 391/2003 della Commissione (GU L 55 dell'1.3.2003, pag. 44)

LOTTO B

1. **Azione n.:** 75/02
2. **Beneficiario** ^(?): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 330 57 57; fax 364 17 01; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Madagascar
5. **Prodotto da mobilitare:** farina di granturco
6. **Quantitativo totale (t nette):** 79
7. **Numero dei lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁵⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A. 11]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.2 A 1.d, 2.d e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.B.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁹⁾: reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 14.4-4.5.2003
 - 2° termine: 28.4-18.5.2003
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 25.3.2003
 - 2° termine: 8.4.2003
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130 7/46, B-1049 Bruxelles; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 5.3.2003, fissata dal regolamento (CE) n. 391/2003 della Commissione (GU L 55 dell'1.3.2003, pag. 44)

Note

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione (GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
— certificato fitosanitario.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29 aprile 1991, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce l'1 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁸) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.
Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadi stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.
Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.
Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigili di alta sicurezza simili). Il numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.
- (⁹) Si richiama all'attenzione dell'offerente l'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2519/97.

Per dare modo alla Commissione di aggiudicare l'appalto di forniture è indispensabile trasmettere certe informazioni relative all'offerente (in particolare il numero di conto da accreditare). Queste informazioni sono contenute in un modulo disponibile sul sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm

Qualora non vengano inviate tali informazioni, l'offerente designato fornitore non potrà invocare il termine di comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2519/97.

Tutti gli offerenti sono pertanto invitati ad allegare alla propria offerta il suddetto modulo, compilato con le informazioni richieste.

REGOLAMENTO (CE) N. 440/2003 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2003****recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi d'analisi comuni-tari da utilizzare nel settore del vino**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1622/2000 ⁽⁴⁾, descrive i metodi d'analisi da utilizzare nel settore del vino.
- (2) È stato approntato e convalidato, secondo criteri riconosciuti a livello internazionale, un metodo d'analisi dell'acido D-malico adatto alla misurazione di bassi tenori di acido D-malico nei vini. La descrizione di tale nuovo metodo è stata adottata dall'Ufficio internazionale della vigna e del vino nel corso della sua assemblea generale del giugno 2002.
- (3) È stato approntato e convalidato, secondo criteri riconosciuti a livello internazionale, un nuovo metodo d'analisi del rapporto isotopico del carbonio dell'etanolo del vino o dell'etanolo ottenuto per fermentazione dei mosti di uve, dei mosti di uve concentrati e dei mosti di uve concentrati rettificati. La descrizione di tale nuovo metodo è stata adottata dall'Ufficio internazionale della vigna e del vino nel corso della sua assemblea generale del 2001.
- (4) L'applicazione di questi metodi d'analisi può migliorare il controllo della qualità e dell'autenticità dei vini ed evitare controversie conseguenti all'applicazione di

metodi di controllo meno precisi, segnatamente per quanto riguarda l'arricchimento mediante miscele di zuccheri di differenti provenienze e il controllo dell'acidificazione dei vini con acido malico.

- (5) Occorre completare il metodo in vigore per il dosaggio dell'acido D-malico, descritto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90, precisando la procedura applicabile per la determinazione di bassi tenori nonché inserire la descrizione del nuovo metodo isotopico per il carbonio dell'etanolo.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90 è modificato come segue:

- 1) Al capitolo «20. Acido D-malico», il testo del punto 8 è sostituito da quello riportato nell'allegato I del presente regolamento.
- 2) È aggiunto il capitolo 45 riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1.

ALLEGATO I

«8. DOSAGGIO DELL'ACIDO D-MALICO [D(+)-MALICO] NEI VINI, PER BASSI TENORI

8.1. Campo di applicazione

Il metodo descritto è applicato al dosaggio, per via enzimatica, dell'acido D-malico dei vini con tenori inferiori a 50 mg/l.

8.2. Principio

Il principio del metodo è descritto al punto 1. La formazione di NADH, misurata tramite l'aumento dell'assorbanza alla lunghezza d'onda di 340 nm, è proporzionale alla quantità di D-malato presente, dopo l'introduzione, nella cella di misurazione, di una quantità di acido D-malico equivalente a 50 mg/l.

8.3. Reagenti

Soluzione di acido D-malico a 0,199 g/l, oltre ai reagenti indicati al punto 2.

8.4. Apparecchiatura

La stessa indicata al punto 3.

8.5. Preparazione del campione

Come indicato al punto 4.

8.6. Modo di operare

Il modo di operare è quello indicato al punto 5, ma con l'introduzione nella cella di misurazione di una quantità di acido D-malico equivalente a 50 mg/l (introduzione di 0,025 ml di una soluzione di acido D-malico a 0,199 g/l, in sostituzione del volume equivalente dell'acqua); i valori ottenuti sono diminuiti di 50 mg/l.

8.7. Convalida interna

La seguente tabella riassume il dossier di convalida interna del metodo di dosaggio dell'acido D-malico, dopo aggiunta preliminare di 50 mg/l di questo isomero.

Gamma di lavoro	Da 0 a 70 mg di acido D-malico/l Entro questi limiti, il metodo è lineare, con un coefficiente di correlazione compreso tra 0,990 e 0,994
Limite di quantificazione	24,4 mg/l
Limite di rivelazione	8,3 mg/l
Sensibilità	0,0015 abs/mg/l
Tasso di recupero	Da 87,5 a 115,0 % per i vini bianchi e da 75 a 105 % per i vini rossi
Ripetibilità	= 12,4 mg/l per i vini bianchi (secondo il metodo OIV, = 12,5 mg/l) = 12,6 mg/l per i vini rossi (secondo il metodo OIV, = 12,7 mg/l)
Coefficiente di variazione	Da 4,2 % a 7,6 % (vini bianchi e rossi)
Variabilità intralaboratorio	CV=7,4 % (s = 4,4 mg/l; valore medio = 59,3 mg/l)»

ALLEGATO II

«45. DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO ISOTOPICO $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ PER SPETTROMETRIA DI MASSA ISOTOPICA DELL'ETANOLO DEL VINO O DELL'ETANOLO OTTENUTO PER FERMENTAZIONE DEI MOSTI, DEI MOSTI CONCENTRATI O DEI MOSTI CONCENTRATI RETTIFICATI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il metodo consente la misurazione del rapporto isotopico $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ dell'etanolo del vino e di quello dell'etanolo ottenuto per fermentazione dei prodotti derivati della vite (mosto, mosto concentrato, mosto concentrato rettificato).

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- ISO: 5725: 1994 "Esattezza dei risultati e metodi di misura — Determinazione della ripetibilità e della riproducibilità di un metodo di misura normalizzato mediante test interlaboratori"
- V-PDB: Vienna-Pee-Dee Belemnite ($R_{\text{PDB}} = 0,0112372$).
- Metodo 8 dell'allegato del presente regolamento: "Rivelazione dell'aumento di titolo alcolometrico naturale dei mosti di uve, dei mosti di uve concentrati, dei mosti di uve concentrati rettificati e dei vini mediante la risonanza magnetica nucleare del deuterio (RMN-FINS)".

3. TERMINI E DEFINIZIONI

- $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$: Rapporto tra il numero di isotopi del carbonio 13 (^{13}C) e del carbonio 12 (^{12}C) per un campione determinato.
- $\delta^{13}\text{C}$: Tenore di carbonio 13 (^{13}C) espresso in parti per mille (‰).
- RMN-FINS: Frazionamento isotopico naturale specifico studiato per risonanza magnetica nucleare.
- V-PDB: Vienna Pee Dee Belemnite. Il PDB, riferimento primario per la misura delle variazioni naturali dei tenori isotopici di carbonio 13, era un carbonato di calcio proveniente da un rostro di belemnite del periodo Cretaceo della formazione "Pee-Dee" dello Stato della Carolina del Sud (USA). Il suo rapporto isotopico $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ o R_{PDB} è $R_{\text{PDB}} = 0,0112372$. Il PDB è esaurito da parecchio tempo, ma è rimasto il riferimento primario per esprimere le variazioni naturali dei tenori isotopici di carbonio 13, rispetto al quale vengono tarati i materiali di riferimento, disponibili presso l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) a Vienna (Austria). Le determinazioni isotopiche dell'abbondanza naturale di carbonio 13 sono pertanto espresse, per convenzione, rispetto al V-PDB.
- m/z: Rapporto massa/carico.

4. PRINCIPIO

Nella fotosintesi, l'assimilazione di anidride carbonica da parte dei vegetali avviene secondo due principali tipi di metabolismo: il C_3 (ciclo di Calvin) e il C_4 (Hatch e Slack). Questi due meccanismi di fotosintesi presentano un frazionamento isotopico differente. I prodotti delle piante C_4 , quali gli zuccheri e l'alcole da fermentazione, presentano dei tenori di carbonio 13 più elevati di quelli dei loro omologhi provenienti dalle piante C_3 . La maggior parte dei vegetali quali la vite e la barbabietola, appartengono al gruppo C_3 . La canna da zucchero e il granturco appartengono al gruppo C_4 . La misurazione del tenore di carbonio 13 consente quindi di rivelare e di valutare lo zucchero di origine C_4 (zucchero di canna o isoglucosio di granturco) aggiunto ai prodotti derivati dall'uva (mosti di uve, vini ...). Le informazioni combinate del tenore di carbonio 13 con quelle ottenute per RMN-FINS consentono anche di quantificare l'aggiunta di miscele di zuccheri o di alcoli originari delle piante C_3 e C_4 .

Il tenore di carbonio 13 è determinato sull'anidride carbonica risultante dalla combustione completa del campione. Le abbondanze dei principali isotopomeri di massa 44 ($^{12}\text{C}^{16}\text{O}_2$), 45 ($^{13}\text{C}^{16}\text{O}_2$ e $^{12}\text{C}^{17}\text{O}^{16}\text{O}$) e 46 ($^{12}\text{C}^{16}\text{O}^{18}\text{O}$), risultanti dalle varie combinazioni possibili degli isotopi ^{18}O , ^{17}O , ^{16}O , ^{13}C e ^{12}C , vengono determinate a partire dalle correnti ioniche misurate su tre collettori differenti di uno spettrometro di massa isotopica. I contributi degli isotopomeri $^{13}\text{C}^{17}\text{O}^{16}\text{O}$ e $^{12}\text{C}^{17}\text{O}_2$ possono essere trascurati, data la loro abbondanza molto scarsa. La corrente ionica per m/z = 45 viene corretta, per tener conto del contributo di $^{12}\text{C}^{17}\text{O}^{16}\text{O}$ che viene calcolato in funzione dell'intensità della corrente misurata per m/z = 46, considerando le abbondanze relative di ^{18}O e ^{17}O (correzione di Craig). La comparazione con un riferimento tarato in base al riferimento internazionale V-PDB consente il calcolo del tenore di carbonio 13 sulla scala relativa $\delta^{13}\text{C}$.

5. REAGENTI

I materiali e le sostanze consumabili dipendono dall'apparecchiatura (6) utilizzata dal laboratorio. I sistemi generalmente utilizzati sono quelli basati sull'analizzatore elementare. Quest'ultimo può essere progettato per l'introduzione di campioni posti in capsule metalliche sigillate o per l'iniezione di campioni liquidi attraverso una membrana con una siringa.

A seconda del tipo di apparecchiatura utilizzata, possono essere utilizzati i seguenti materiali di riferimento, reagenti e sostanze consumabili:

- Materiali di riferimento
- disponibili presso l'AIEA:

Nome	Materiale	δ^{13} rispetto a V-PDB (9)
— IAEA-CH-6	saccarosio	- 10,4 ‰
— IAEA-CH-7	polietilene	- 31,8 ‰
— NBS22	olio	- 29,7 ‰
— USGS24	grafite	- 16,1 ‰

- disponibili presso l'IRMM di Geel (B) (Istituto dei materiali e misure di riferimento):

Nome	Materiale	$\delta^{13}\text{C}$ rispetto a V-PDB (9)
— CRM/BCR 656	alcole di vino	- 26,93 ‰
— CRM/BCR 657	glucosio	- 10,75 ‰
— CRM/BCR 660	soluzione idroalcolica (TAV 12 %)	- 26,72 ‰

- Campione standard di lavoro con rapporto $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ noto, tarato su materiali di riferimento internazionali.
- L'elenco indicativo delle sostanze consumabili qui in appresso vale per i sistemi a flusso continuo:
 - Elio per analisi (CAS 07440-59-7),
 - Ossigeno per analisi (CAS 07782-44-7),
 - Biossido di carbonio per analisi, utilizzato come gas di riferimento secondario per il tenore di carbonio 13 (CAS 00124-38-9),
 - Reagente di ossidazione per il forno del sistema di combustione, ad esempio ossido di rame (II) per analisi elementare (CAS 1317-38-0),
 - Essiccante per eliminare acqua prodotta dalla combustione, ad esempio, anidrone per analisi elementare (perclorato di magnesio) (CAS 10034-81-8). (Non necessario per le apparecchiature dotate di un sistema di eliminazione dell'acqua per criocattura o mediante un capillare selettivamente permeabile).

6. ATTREZZATURA E MATERIALE

6.1. Spettrometro di massa per rapporto isotopico (SMRI)

Spettrometro di massa per rapporto isotopico (SMRI) che consente di determinare il tenore relativo di ^{13}C del gas CO_2 in abbondanza naturale con una precisione interna dello 0,05 ‰ o meglio espresso in valore relativo (9). La precisione interna viene qui definita come la differenza tra due misure dello stesso campione di CO_2 . Lo spettrometro di massa per la misurazione dei rapporti isotopici è generalmente munito di un collettore triplo per misurare simultaneamente le intensità per $m/z = 44, 45$ e 46 . Lo spettrometro di massa per rapporto isotopico deve essere munito di un sistema di introduzione doppio, per misurare in alternanza il campione in esame e un campione di riferimento oppure deve disporre di un sistema integrato che effettui la combustione quantitativa dei campioni e separi il biossido di carbonio dagli altri prodotti della combustione prima della misurazione nello spettrometro di massa.

6.2. Apparecchiatura di combustione

Apparecchiatura di combustione in grado di convertire quantitativamente l'etanolo in biossido di carbonio ed eliminare tutti gli altri prodotti di combustione (acqua compresa) senza alcun frazionamento isotopico. L'apparecchiatura può essere costituita da un sistema a flusso continuo incorporato nella strumentazione di spettrometria di massa (6.2.1) o da un sistema di combustione distinto (6.2.2). Essa deve consentire di ottenere una precisione almeno equivalente a quella indicata al punto 11.

6.2.1. Sistemi a flusso continuo

Questi sistemi sono costituiti da un analizzatore elementare o da un cromatografo in fase gassosa munito di un sistema di combustione in linea.

Per i sistemi atti all'introduzione dei campioni contenuti in capsule metalliche, viene utilizzato il seguente materiale di laboratorio:

- microsiringa o micropipetta volumetrica con punte adeguate,
- bilancia con sensibilità di lettura almeno di 1 µg,
- pinza per incapsulamento,
- capsule di stagno per campioni liquidi,
- capsule di stagno per campioni solidi.

Nota: per limitare i rischi di evaporazione dei campioni di etanolo, è possibile porre nelle capsule una sostanza assorbente (ad esempio, cromosorb W 45-60 maglie) di cui si sarà preventivamente verificato, con una misurazione in bianco, che non contiene quantità significative di carbonio tali da alterare le misurazioni.

Nel caso di un analizzatore elementare con iniettore per liquidi o di un sistema di preparazione per cromatografia-combustione, viene utilizzato il seguente materiale di laboratorio:

- siringa per liquidi,
- flaconi a chiusura stagna e setti inerti.

Questi materiali di laboratorio sono qui indicati a titolo esemplificativo e possono essere sostituiti con altri materiali che offrano prestazioni equivalenti, a seconda del tipo di apparecchiatura di combustione e di spettrometria di massa utilizzata dal laboratorio.

6.2.2. Sistemi di preparazione separati

In questo caso, i campioni di biossido di carbonio derivanti dalla combustione dei campioni in esame e del riferimento sono raccolti in fiale che sono successivamente poste nel doppio sistema di entrata dello spettrometro per l'analisi isotopica. Si possono utilizzare diversi tipi di apparecchiature di combustione descritte nella letteratura:

- sistema chiuso di combustione riempito con gas ossigeno circolante,
- analizzatore elementare con flusso di elio e di ossigeno,
- fiala sigillata in vetro riempita con ossido di rame (II), come agente ossidante.

7. PREPARAZIONE DEI CAMPIONI PER IL TEST

L'etanolo deve essere estratto a partire dal vino prima della determinazione isotopica. Questa estrazione viene effettuata per distillazione del vino, come descritto al punto 3.1 del metodo n. 8 (RMN-FINS).

Nel caso di mosto di uve, di mosto di uve concentrato e di mosto di uve concentrato rettificato, gli zuccheri devono essere fermentati in etanolo, innanzitutto come descritto al punto 3.2 del metodo n. 8.

8. MODO DI OPERARE

Tutte le fasi preparatorie devono essere effettuate senza perdita significativa di etanolo per evaporazione, il che altererebbe la composizione isotopica del campione.

La descrizione qui in appresso fa riferimento alle procedure generalmente utilizzate per la combustione dei campioni di etanolo mediante sistemi automatici di combustione esistenti in commercio. Per la preparazione del biossido di carbonio per l'analisi isotopica può essere utilizzato qualsiasi altro metodo che procuri che il campione di etanolo sia quantitativamente convertito in biossido di carbonio, senza alcuna perdita di etanolo per evaporazione.

Procedura sperimentale basata sull'utilizzazione di un analizzatore elementare

a) Incapsulamento dei campioni

- utilizzare capsule, pinze e un vassoio di preparazione puliti,
- prendere una capsula della dimensione adeguata con le pinze,
- introdurre il volume necessario di liquido nella capsula con la micropipetta,
- *nota bene:* per ottenere 2 mg di carbonio sono necessari 3,84 mg di etanolo assoluto oppure 4,17 mg di distillato con titolo alcolometrico di 92 % m/m. La quantità appropriata di distillato deve essere calcolata nello stesso modo a seconda della quantità di carbonio necessaria in funzione della sensibilità della strumentazione di spettrometria di massa,
- richiudere la capsula con le pinze,

- ogni capsula dev'essere chiusa a tenuta assolutamente stagna; in caso contrario deve essere scartata e occorre prepararne un'altra,
 - per ogni campione, preparare due capsule,
 - porre le capsule adeguatamente sul dispositivo automatico di inserimento dei campioni nell'analizzatore elementare; ogni capsula deve essere accuratamente identificata con un numero d'ordine,
 - disporre sistematicamente capsule contenenti i riferimenti di lavoro all'inizio e alla fine della serie di campioni,
 - inserire regolarmente campioni di controllo nella serie di campioni.
- b) Controllo e regolazione della strumentazione d'analisi elementare e di spettrometria di massa
- regolare la temperatura dei forni dell'analizzatore elementare e i flussi di gas elio ed ossigeno per una combustione ottimale del campione,
 - verificare che non vi siano perdite nel sistema d'analisi elementare e di spettrometria di massa (ad esempio, controllando la corrente ionica per $m/z = 28$ corrispondente a N_2),
 - regolare lo spettrometro di massa per misurare le intensità delle correnti ioniche per $m/z = 44, 45$ e 46 ,
 - verificare il sistema mediante i campioni di controllo noti, prima di iniziare le misurazioni sui campioni.
- c) Svolgimento di una serie di misurazioni

I campioni posti sul dispositivo automatico di inserimento dei campioni per l'analizzatore elementare (o del cromatografo) vengono introdotti in successione. Il biossido di carbonio di ogni combustione di campione viene eluito verso lo spettrometro di massa che misura le correnti ioniche. Il computer collegato con la strumentazione registra le intensità delle correnti ioniche e calcola i valori δ per ogni campione (9).

9. CALCOLO

L'obiettivo del metodo consiste nel misurare il rapporto isotopico $^{13}C/^{12}C$ dell'etanolo estratto a partire dal vino o dai prodotti derivati dell'uva dopo fermentazione. Il rapporto isotopico $^{13}C/^{12}C$ può essere espresso dalla sua deviazione da un riferimento di lavoro. La deviazione isotopica del carbonio 13 ($\delta^{13}C$) viene quindi calcolata su una scala delta per mille ($\delta/1000$) per comparazione dei risultati ottenuti per il campione in esame rispetto a quelli del riferimento di lavoro precedentemente tarato in base al riferimento primario internazionale (V-PDB). I valori $\delta^{13}C$ sono espressi in base al riferimento di lavoro mediante la seguente formula:

$$\delta^{13}C_{\text{camp./rif}} \text{‰} = 1\,000 \times (R_{\text{camp}} - R_{\text{rif}}) / R_{\text{rif}}$$

dove R_{camp} e R_{rif} sono rispettivamente i rapporti isotopici $^{13}C/^{12}C$ del campione e quelli del biossido di carbonio utilizzato come gas di riferimento.

I valori $\delta^{13}C$ sono allora espressi rispetto al V-PDB secondo la formula

$$\delta^{13}C_{\text{camp/V-PDB}} \text{‰} = \delta^{13}C_{\text{camp./rif}} \delta^{13}C_{\text{rif/V-PDB}} + (\delta^{13}C_{\text{camp./rif}} \times \delta^{13}C_{\text{rif/V-PDB}}) / 1\,000$$

dove $\delta^{13}C_{\text{rif/V-PDB}}$ è la deviazione isotopica preventivamente determinata del riferimento di lavoro rispetto al V-PDB.

Durante la misurazione in linea, possono essere rilevate piccole derive dovute alla variazione delle condizioni strumentali. In tal caso, le $\delta^{13}C$ dei campioni devono essere corrette in funzione della differenza del valore $\delta^{13}C$ misurato per il campione standard di lavoro e il suo valore vero, precedentemente tarato sul V-PDB per comparazione con uno dei materiali di riferimento internazionali. Tra due misure del campione standard di lavoro, si può assumere che la deriva, e quindi la correzione da apportare ai risultati dei campioni, siano lineari. Il campione standard di lavoro deve essere misurato all'inizio e alla fine di ogni serie di campioni. Si può quindi calcolare una correzione per ogni campione mediante un'interpolazione lineare.

10. GARANZIA DI QUALITÀ E CONTROLLO

Controllare che il valore ^{13}C per il riferimento di lavoro non differisca di oltre lo 0,5 % dal valore ammesso. In caso contrario, dovrà essere controllata ed eventualmente riaggiustata la regolazione della strumentazione dello spettrometro.

Per ogni campione, verificare che la differenza di risultato tra le due capsule misurate successivamente sia inferiore allo 0,3 ‰. Il risultato finale per un campione determinato è allora il valore medio delle due capsule. Se la differenza è maggiore dello 0,3 ‰, la misura deve essere ripetuta.

Un controllo del funzionamento corretto della misura può essere basato sull'intensità della corrente ionica per $m/z = 44$, che è proporzionale alla quantità di carbonio iniettata nell'analizzatore elementare. Nelle condizioni standard, l'intensità di questa corrente ionica dovrebbe essere praticamente costante per i campioni in esame. Una deviazione significativa deve far sospettare un'evaporazione di etanolo (ad esempio, una capsula non perfettamente sigillata) oppure una instabilità dell'analizzatore elementare o dello spettrometro di massa.

11. CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE DEL METODO (Precisione)

È stato effettuato un primo studio in collaborazione (11.1) su distillati contenenti alcoli di origine vinica, alcoli di canna e di barbabietola e varie miscele di queste tre origini. Questo studio non ha tenuto conto della fase di distillazione; sono pertanto state considerate anche informazioni complementari ottenute da altri test interlaboratori effettuati su vini (11.2) e segnatamente circuiti di test di attitudine (11.3) per le misure isotopiche. Risulta che i differenti sistemi di distillazione utilizzati in condizioni soddisfacenti — e in particolare quelli per le misure RMN-FINS — non comportano variabilità significative per le determinazioni $\delta^{13}\text{C}$ dell'etanolo del vino. I parametri di fedeltà osservati per i vini sono pressoché identici a quelli ottenuti nello studio in collaborazione (11.1) sui distillati.

11.1. Studio in collaborazione sui distillati

Anno del test interlaboratori: 1996
 Numero di laboratori: 20
 Numero di campioni: 6 campioni in doppio cieco
 Analita: $\delta^{13}\text{C}$ dell'etanolo

Codice dei campioni	Alcole d'origine vinica	Alcole di barbabietola	Alcole di canna
A & G	80 %	10 %	10 %
B & C	90 %	10 %	0 %
D & F	0 %	100 %	0 %
E & I	90 %	0 %	10 %
H & K	100 %	0 %	0 %
J & L	0 %	0 %	100 %

Campioni	A/G	B/C	D/F	E/I	H/K	J/L
Numero di laboratori considerati, dopo eliminazione dei risultati aberranti	19	18	17	19	19	19
Numero di risultati accettati	38	36	34	38	38	38
Valore medio ($\delta^{13}\text{C}$) ‰	- 25,32	- 26,75	- 27,79	- 25,26	- 26,63	- 12,54
Sr ²	0,0064	0,0077	0,0031	0,0127	0,0069	0,0041
Deviazione standard della ripetibilità (Sr) ‰	0,08	0,09	0,06	0,11	0,08	0,06
Limite di ripetibilità r (2,8×Sr) ‰	0,22	0,25	0,16	0,32	0,23	0,18
S _R ²	0,0389	0,0309	0,0382	0,0459	0,0316	0,0584
Deviazione standard della riproducibilità (S _R) ‰	0,20	0,18	0,20	0,21	0,18	0,24
Limite di riproducibilità R (2,8 × S _R) ‰	0,55	0,49	0,55	0,60	0,50	0,68

11.2. Studio interlaboratori su due vini e un alcole

Anno del test interlaboratori:	1996
Numero di laboratori:	14 per la distillazione dei vini, di cui 7 anche per la misura $\delta^{13}\text{C}$ dell'etanolo dei vini 8 per la misura $\delta^{13}\text{C}$ del campione di alcole
Numero di campioni:	3 (vino bianco TAV 9,3 % vol., vino bianco TAV 9,6 % vol. e alcole di titolo alcolometrico 93 % m/m)
Analita:	$\delta^{13}\text{C}$ dell'etanolo

Campioni	Vino rosso	Vino bianco	Alcole
Numero di laboratori	7	7	8
Numero di risultati accettati	7	7	8
Valore medio ($\delta^{13}\text{C}$) ‰	- 26,20	- 26,20	- 25,08
Varianza della riproducibilità S_R^2	0,0525	0,0740	0,0962
Deviazione standard della riproducibilità (S_R) ‰	0,23	0,27	0,31
Limite di riproducibilità R ($2,8 \times S_R$) ‰	0,64	0,76	0,87

I laboratori partecipanti hanno utilizzato differenti sistemi di distillazione. Le determinazioni isotopiche $\delta^{13}\text{C}$ effettuate da un solo laboratorio sull'insieme dei distillati rispediti dai partecipanti non rivelano alcun valore aberrante né alcun valore significativamente differente dai valori medi. La varianza dei risultati ($S^2 = 0,0059$) è comparabile alle varianze della ripetibilità S_r^2 dello studio in collaborazione sui distillati (11.1).

11.3. Risultati delle serie di prove di attitudine ai test isotopici

Dal dicembre 1994 vengono organizzati regolarmente degli esercizi di attitudine internazionali per le determinazioni isotopiche sui vini e sugli alcoli (distillati di TAV 96 % vol.). I risultati consentono ai laboratori partecipanti di controllare la qualità delle loro analisi. L'utilizzazione statistica dei risultati consente di apprezzare la variabilità delle determinazioni in condizioni di riproducibilità e quindi di stimare i parametri della varianza e del limite di riproducibilità. I risultati ottenuti per le determinazioni $\delta^{13}\text{C}$ dell'etanolo dei vini e dei distillati sono riassunti nella tabella seguente:

Data	Vini				Distillati			
	N	S_R	S_R^2	R	N	S_R	S_R^2	R
Dicembre 1994	6	0,210	0,044	0,59	6	0,151	0,023	0,42
Giugno 1995	8	0,133	0,018	0,37	8	0,147	0,021	0,41
Dicembre 1995	7	0,075	0,006	0,21	8	0,115	0,013	0,32
Marzo 1996	9	0,249	0,062	0,70	11	0,278	0,077	0,78
Giugno 1996	8	0,127	0,016	0,36	8	0,189	0,036	0,53
Settembre 1996	10	0,147	0,022	0,41	11	0,224	0,050	0,63
Dicembre 1996	10	0,330	0,109	0,92	9	0,057	0,003	0,16
Marzo 1997	10	0,069	0,005	0,19	8	0,059	0,003	0,16
Giugno 1997	11	0,280	0,079	0,78	11	0,175	0,031	0,49
Settembre 1997	12	0,237	0,056	0,66	11	0,203	0,041	0,57
Dicembre 1997	11	0,127	0,016	0,36	12	0,156	0,024	0,44
Marzo 1998	12	0,285	0,081	0,80	13	0,245	0,060	0,69
Giugno 1998	12	0,182	0,033	0,51	12	0,263	0,069	0,74
Settembre 1998	11	0,264	0,070	0,74	12	0,327	0,107	0,91
Media ponderata		0,215	0,046	0,60		0,209	0,044	0,59

N: numero di laboratori partecipanti.

11.4. Limiti di ripetibilità e di riproducibilità

I dati dei vari esercizi interlaboratori presentati nelle precedenti tabelle consentono pertanto di stabilire per questo metodo (inserendo anche la fase di distillazione) i limiti di ripetibilità e di riproducibilità seguenti:

Limite di ripetibilità r : 0,24

Limite di riproducibilità R : 0,6.»

REGOLAMENTO (CE) N. 441/2003 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2003
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 27,882 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 442/2003 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2003****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1524/2002 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 marzo 2003 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di aprile 2003 possono essere presentate domande di titoli per 8 917,721 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 229 del 27.8.2002, pag. 7.

DIRETTIVA 2003/15/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 27 febbraio 2003****che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato il 3 dicembre 2002 dal comitato di conciliazione ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 76/768/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ ha armonizzato in modo esauriente le disposizioni nazionali in materia di prodotti cosmetici e ha come scopo precipuo la tutela della salute pubblica. A tale fine resta indispensabile che siano eseguiti alcuni test tossicologici per valutare la sicurezza dei prodotti cosmetici.
- (2) Con il trattato di Amsterdam è stato allegato al trattato che istituisce la Comunità europea un protocollo sulla protezione e il benessere degli animali ai sensi del quale la Comunità e gli Stati membri devono tener pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nell'attuazione delle politiche comunitarie, segnatamente nel settore del mercato interno.
- (3) La direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ⁽⁵⁾ ha stabilito regole comuni per l'utilizzo degli animali a fini sperimentali nella Comunità e ha fissato le condizioni alle quali tali esperimenti devono essere condotti nel territorio degli Stati membri. In particolare il suo articolo 7 prescrive che gli esperimenti su animali siano sostituiti da metodi alternativi, laddove essi esistano e siano scientificamente validi. Per agevolare la messa a punto e l'applicazione di metodi alternativi nel settore dei cosmetici

che non comportino l'impiego di animali vivi la direttiva 93/35/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, ha previsto specifiche disposizioni ⁽⁶⁾.

Esse riguardano tuttavia soltanto i metodi alternativi che non impiegano animali e non tengono conto dei metodi alternativi sviluppati al fine di ridurre il numero degli animali utilizzati negli esperimenti o di attenuarne la sofferenza. Per accordare una protezione ottimale agli animali utilizzati nella sperimentazione dei prodotti cosmetici fino all'applicazione del divieto della sperimentazione animale per i prodotti cosmetici e della commercializzazione dei prodotti cosmetici sperimentati su animali nella Comunità, occorre pertanto modificare le disposizioni in parola in modo da prevedervi l'utilizzo sistematico di metodi alternativi, che come previsto dall'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 86/609/CEE riducano il numero degli animali utilizzati o ne attenuino la sofferenza, nei casi in cui non sono ancora disponibili alternative che non comportino l'impiego di animali, laddove tali metodi offrano ai consumatori un grado di protezione equivalente a quello offerto dai metodi convenzionali che intendono sostituire.

- (4) Conformemente alla direttiva 86/609/CEE e alla direttiva 93/35/CEE è fondamentale perseguire l'obiettivo dell'abolizione della sperimentazione dei prodotti cosmetici sugli animali ed applicare il divieto di condurre tali esperimenti nel territorio degli Stati membri. Al fine di garantire la piena attuazione di tale divieto, può essere necessario che la Commissione presenti ulteriori proposte di modifica della direttiva 86/609/CEE.
- (5) Attualmente soltanto i metodi alternativi convalidati sotto il profilo scientifico dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) o dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e applicabili all'intero settore chimico sono adottati sistematicamente a livello comunitario. È tuttavia possibile garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici e dei loro ingredienti attraverso metodi alternativi non necessariamente applicabili a tutti gli usi dei componenti chimici. Occorre dunque promuovere l'utilizzo di tali metodi nell'industria cosmetica nel suo insieme e assicurarne l'adozione a livello comunitario se essi offrono ai consumatori un grado di protezione equivalente.

⁽¹⁾ GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 134 e GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 385.

⁽²⁾ GU C 367 del 20.12.2000, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 3 aprile 2001 (GU C 21 E del 24.1.2002, pag. 24), posizione comune del Consiglio del 14 febbraio 2002 (GU C 113 E del 14.5.2002, pag. 109) e decisione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2003 e decisione del Consiglio del 27 febbraio 2003.

⁽⁴⁾ GU L 262 del 27.7.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/34/CE della Commissione (GU L 102 del 18.4.2002, pag. 19).

⁽⁵⁾ GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 151 del 23.6.1993, pag. 32.

- (6) È oggi possibile garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici finiti sulla base delle conoscenze in materia di sicurezza degli ingredienti che essi contengono. Disposizioni che vietano la realizzazione di sperimentazione animale per i prodotti cosmetici finiti possono essere pertanto incluse nella direttiva 76/768/CEE. La Commissione dovrebbe stabilire linee guida al fine di facilitare l'applicazione, segnatamente da parte delle piccole e medie imprese, di metodi che consentano di evitare il ricorso alla sperimentazione animale per la valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici finiti.
- (7) La sicurezza degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici potrà essere garantita progressivamente applicando metodi alternativi che non comportino l'impiego di animali, convalidati a livello comunitario approvati in quanto scientificamente validi dall'ECVAM e tenendo nel debito conto lo sviluppo della convalida in seno all'OCSE. Dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) circa la possibilità di applicare i metodi alternativi convalidati al settore dei prodotti cosmetici, la Commissione dovrebbe pubblicare immediatamente i metodi convalidati o approvati ritenuti applicabili a detti ingredienti. Per raggiungere il livello di tutela degli animali più elevato possibile occorre fissare un termine entro il quale introdurre un divieto definitivo.
- (8) La Commissione dovrebbe fissare un calendario delle scadenze in relazione al divieto di commercializzare prodotti cosmetici, la cui formulazione finale, i cui ingredienti o combinazioni di ingredienti siano stati testati su animali, ed in relazione al divieto di tutti i test attualmente effettuati, usando animali sino ad un termine massimo di sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. Tenuto conto tuttavia del fatto che per gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica non sono ancora allo studio metodi alternativi, è opportuno che il termine massimo per il divieto della commercializzazione di prodotti cosmetici per i quali tali test sono effettuati, sia di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. Sulla base di relazioni annuali, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adattare il calendario entro i rispettivi termini massimi di cui sopra.
- (9) Un migliore coordinamento delle risorse a livello comunitario contribuirà all'approfondimento delle conoscenze scientifiche indispensabili allo sviluppo di metodi alternativi. È fondamentale al riguardo che la Comunità prosegua ed aumenti i suoi sforzi e prenda le misure necessarie, segnatamente attraverso il Sesto programma quadro istituito con la decisione 2002/1513/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, per promuovere la ricerca e la messa a punto di nuovi metodi alternativi che non comportano l'impiego di animali.
- (10) Il riconoscimento, da parte dei paesi non membri, dei metodi alternativi elaborati nella Comunità dovrebbe essere incoraggiato. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per facilitare l'accettazione di questi metodi da parte dell'OCSE. La Commissione dovrebbe inoltre cercare di ottenere, nel quadro degli accordi di cooperazione della Comunità europea, il riconoscimento dei risultati dei test di sicurezza effettuati nella Comunità attraverso metodi alternativi, al fine di garantire che le esportazioni dei prodotti cosmetici per i quali sono stati utilizzati siffatti metodi non siano ostacolate e di evitare che i paesi non membri esigano la ripetizione di test ricorrendo alla sperimentazione animale.
- (11) Dovrebbe essere possibile dichiarare sui prodotti cosmetici che non sono stati ottenuti attraverso sperimentazioni su animali. La Commissione dovrebbe elaborare, di concerto con gli Stati membri, una serie di linee guida al fine di assicurare l'applicazione di criteri comuni all'uso delle dichiarazioni sulla sperimentazione animale e la loro interpretazione univoca, in particolare per evitare che esse traggano in inganno il consumatore. Nell'elaborare tali linee guida, la Commissione deve tenere conto anche dell'opinione delle numerose piccole e medie imprese che costituiscono la maggioranza dei fabbricanti che non ricorrono alla sperimentazione animale, delle pertinenti organizzazioni non governative nonché della necessità dei consumatori di poter operare una distinzione pratica tra i prodotti in base al criterio della sperimentazione animale.
- (12) L'SCCNFP ha stabilito, nel suo parere del 25 settembre 2001, che le sostanze classificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose⁽²⁾ come cancerogene (tranne le sostanze cancerogene unicamente per inalazione), mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1 o 2, nonché le sostanze con effetti potenziali simili non devono essere aggiunte deliberatamente ai prodotti cosmetici e che le sostanze classificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 3, nonché le sostanze con effetti potenziali simili non devono essere aggiunte deliberatamente ai prodotti cosmetici, a meno che non possa essere dimostrato che il loro livello non comporta un rischio per la salute dei consumatori.
- (13) Considerati i rischi particolari che le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1, 2 e 3, ai sensi della direttiva 67/548/CEE possono comportare per la salute umana, il loro utilizzo nei prodotti cosmetici dovrebbe essere vietato. Una sostanza compresa nella categoria 3 può essere utilizzata nei cosmetici se è stata oggetto di valutazione da parte dell'SCCNFP e se quest'ultimo l'ha giudicata idonea all'uso nei prodotti cosmetici.

⁽¹⁾ GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).

- (14) Per migliorare l'informazione fornita al consumatore, i prodotti cosmetici dovrebbero recare informazioni più precise sulla loro durata di utilizzo.
- (15) Talune sostanze sono state individuate come causa importante di reazioni allergiche da contatto tra i consumatori allergici ai profumi. Al fine di garantire che detti consumatori siano adeguatamente informati è necessario modificare le disposizioni della direttiva 76/768/CEE per prescrivere che la presenza di tali sostanze sia indicata nell'elenco degli ingredienti. Tale informazione migliorerà la diagnosi delle allergie da contatto per questi consumatori e consentirà loro di evitare l'utilizzo di prodotti cosmetici che non tollerano.
- (16) L'SCCNFP ha stabilito che un certo numero di sostanze può provocare reazioni allergiche, per cui è necessario limitarne l'uso e/o assoggettarle a talune condizioni.
- (17) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (18) Le disposizioni di cui alla direttiva 93/35/CEE che vietano il divieto di commercializzazione di prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti sperimentati su animali dovrebbero essere sostituite dalle disposizioni della presente direttiva. Ai fini della certezza del diritto, è pertanto appropriato applicare l'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva con decorrenza dal 1° luglio 2002, nel pieno rispetto del principio del legittimo affidamento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera i) è soppressa;
- 2) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

1. Fatti salvi gli obblighi generali ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri vietano:

- a) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;
- b) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle dispo-

sizioni della presente direttiva, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;

- c) la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva;
- d) la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, dalla data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ^(*) o nell'allegato IX della presente direttiva.

La Commissione elabora, entro l'11 settembre 2004, il testo dell'allegato IX, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP).

2. La Commissione, previa consultazione dell'SCCNFP e del Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM) e tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE, stabilisce calendari per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), comprese le scadenze per la graduale soppressione dei vari esperimenti. I calendari sono messi a disposizione del pubblico entro l'11 settembre 2004 e sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio. Il periodo di attuazione è limitato ad un massimo di 6 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/15/CE in relazione al paragrafo 1, lettere a), b) e d).

2.1. Per quanto riguarda gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi, il periodo di attuazione è limitato ad un massimo di 10 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/15/CE in relazione al paragrafo 1, lettere a) e b).

2.2. La Commissione studia le possibili difficoltà tecniche per quanto riguarda il rispetto del divieto in relazione agli esperimenti concernenti, in particolare, la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi. Le informazioni sui risultati provvisori e finali di tali studi figurano nella relazione annuale di cui all'articolo 9.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Sulla base di tali relazioni annuali, i calendari stabiliti a norma del paragrafo 2 possono essere adeguati fatto salvo il rispetto del termine massimo di 6 anni di cui al paragrafo 2 o di 10 anni, come indicato al paragrafo 2.1 e previa consultazione degli stessi organismi di cui al paragrafo 2.

2.3. La Commissione studia i progressi e il rispetto delle scadenze nonché eventuali difficoltà tecniche che ostacolano il rispetto del divieto. Le informazioni sui risultati provvisori e definitivi dagli studi della Commissione figurano nella relazione annuale di cui all'articolo 9. Qualora tali studi concludano, al più tardi entro 2 anni prima della scadenza del limite massimo indicato al paragrafo 2.1, che, per motivi tecnici, uno o più esperimenti di cui al paragrafo 2.1 non saranno messi a punto e convalidati prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 2.1, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio e presenta una proposta legislativa conformemente all'articolo 251 del trattato.

2.4. In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di accordare una deroga al paragrafo 1. La richiesta contiene una valutazione della situazione e indica le misure necessarie. Su tale base la Commissione, previa consultazione dell'SCCNFP, può autorizzare con una decisione motivata la deroga secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. L'autorizzazione in questione stabilisce le condizioni di tale deroga per quanto riguarda gli obiettivi specifici, la durata e la relazione sui risultati.

Una deroga può essere accordata soltanto se:

- a) l'ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga;
- b) il problema specifico riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.

La decisione di autorizzazione, le relative condizioni e il risultato finale raggiunto formano parte integrante della relazione annuale che la Commissione deve presentare conformemente all'articolo 9.

3. Ai fini del presente articolo si intende per:

- a) "prodotto cosmetico finito": il prodotto cosmetico nella sua formulazione finale quale immesso sul mercato a disposizione del consumatore finale, ovvero il suo prototipo.
- b) "prototipo": il primo modello o progetto che non è stato prodotto in lotti e dal quale è stato copiato o sviluppato il prodotto cosmetico finito.

Articolo 4 ter

L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1, 2 o 3, ai sensi dell'allegato I della diret-

tiva 67/548/CEE è vietato. A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie in conformità della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Una sostanza classificata nella categoria 3 può essere utilizzata nei cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione dell'SCCNFP e dichiarata accettabile per l'utilizzo nei prodotti cosmetici.

(*) GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).»;

- 3) all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) la data di durata minima è indicata con la dicitura "da usare preferibilmente entro ..." seguita

— dalla data stessa, oppure

— dall'indicazione del punto della confezione su cui questa figura.

La data è indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata.

L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata tramite il simbolo raffigurato nell'allegato VIII bis, seguito dal periodo (mese, anno).»;

- 4) all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine "ingredienti". In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegato devono riportare gli ingredienti, ai quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo di cui all'allegato VIII, che devono comparire sulla confezione.

Tuttavia, non sono considerate ingredienti:

— le impurità contenute nelle materie prime utilizzate,

— le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito,

— le sostanze utilizzate nei quantitativi strettamente necessari come solventi o come vettori di composti odoranti e aromatici.

I composti odoranti e aromatici e le loro materie prime vengono indicati con il termine "profumo" o "aroma". Tuttavia, la presenza di sostanze la cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna "Altre limitazioni e prescrizioni" dell'allegato III figurano nell'elenco indipendentemente dalla funzione che hanno nel prodotto.

Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 % possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 %.

I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero Colour Index o alla denominazione di cui all'allegato IV. Per i prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore, può essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole "può contenere" o il simbolo "+/-".

Gli ingredienti devono essere indicati sotto la loro denominazione comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2 oppure, in mancanza di questa, sotto una delle denominazioni di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, primo trattino.

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può modificare i criteri e le condizioni stabiliti dalla direttiva 95/17/CE della Commissione, del 19 giugno 1995, recante modalità d'applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio (*), riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici, in base ai quali un fabbricante può, per motivi attinenti al segreto commerciale, chiedere la non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco succitato.

(*) G U L 140 del 23.6.1995, pag. 26.»

- 5) all'articolo 6, paragrafo 3, l'ultima frase è soppressa ed è aggiunto il seguente comma:

«Inoltre il fabbricante o il responsabile dell'immissione del prodotto cosmetico sul mercato comunitario può attirare l'attenzione delle Comunità europee, sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a tale prodotto, sul fatto che quest'ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul prodotto finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici. Sono elaborate e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* linee guida, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Il Parlamento europeo riceve i progetti di misure sottoposti al comitato.»

- 6) all'articolo 7 bis, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) la valutazione della sicurezza per la salute umana del prodotto finito. A tale riguardo, il fabbricante prende in considerazione il profilo tossicologico generale

degli ingredienti, la loro struttura chimica e il loro livello d'esposizione. Prende in considerazione in particolare le caratteristiche peculiari dell'esposizione delle parti sulle quali il prodotto viene applicato o la popolazione alla quale il prodotto è destinato. In particolare, effettua, fra l'altro, una specifica valutazione dei prodotti cosmetici destinati a bambini di età inferiore a tre anni e di quelli destinati unicamente all'igiene intima esterna.

Nel caso in cui uno stesso prodotto venga fabbricato in vari punti del territorio comunitario, il fabbricante può scegliere un solo luogo di fabbricazione in cui dette informazioni siano a disposizione. A questo riguardo, e su richiesta a fini di controllo, è tenuto a comunicare il luogo scelto alla(alle) autorità di controllo interessata(e). In tal caso le informazioni sono facilmente accessibili;»

- 7) all'articolo 7 bis, paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera:

«h) i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di paesi non membri.

Fatta salva la tutela, in particolare, della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, gli Stati membri garantiscono che le informazioni richieste ai sensi delle lettere a) e f) siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo, inclusi i mezzi elettronici. Le informazioni quantitative di cui alla lettera a) che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE.»

- 8) nell'articolo 8, paragrafo 2 e nell'articolo 8 bis, paragrafo 3 il titolo «comitato scientifico di cosmetologia» è sostituito da «comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori»;

- 9) gli articoli 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 9

Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione:

- a) sui progressi realizzati in materia di messa a punto, convalida e legalizzazione di metodi alternativi. La relazione contiene dati precisi sul numero e il tipo di sperimentazioni relative a prodotti cosmetici effettuate sugli animali. Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere tali dati, in aggiunta alla raccolta di dati statistici imposta loro dalla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (*). La Commissione assicura in particolare la messa a punto, la convalida e la legalizzazione di metodi alternativi di sperimentazione che non utilizzano animali vivi;

b) sui progressi compiuti dalla Commissione nel tentativo di far accettare dall'OCSE metodi alternativi convalidati a livello comunitario e di favorire il riconoscimento, da parte dei paesi non membri, dei risultati di test di sicurezza effettuati nella Comunità con metodi alternativi, segnatamente nel quadro degli accordi di cooperazione fra la Comunità e tali paesi;

c) sul modo in cui bisogni specifici delle piccole e medie imprese sono stati presi in considerazione, segnatamente nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 bis.

Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti cosmetici.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.;

10) all'allegato III, parte I è aggiunto quanto segue:

Numero d'ordine	Sostanze	RESTRIZIONI			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
«67	Amylcinnamal (n. CAS 122-40-7)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
68	Alcole benzilico (n. CAS 100-51-6)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
69	Alcole cinnamilico (n. CAS 104-54-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
70	Citrale (n. CAS 5392-40-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
71	Eugenolo (n. CAS 97-53-0)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

Numero d'ordine	Sostanze	RESTRIZIONI			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
72	Idrossicitronellale (n. CAS 107-75-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
73	Isoeugenolo (n. CAS 97-54-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
74	Alcole beta-pentilcinnamlico (n. CAS 101-85-9)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
75	Salicilato di benzile (n. CAS 118-58-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
76	Cinnamaldeide (n. CAS 104-55-2)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
77	Cumarina (n. CAS 91-64-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
78	Geraniolo (n. CAS 106-24-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

Numero d'ordine	Sostanze	RESTRIZIONI			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
79	4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-encarbaldeide (n. CAS 31906-04-4)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
80	Alcole anisilico (n. CAS 105-13-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
81	Cinnamato di benzile (n. CAS 103-41-3)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
82	Farnesolo (n. CAS 4602-84-0)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
83	2-(4-terz-butilbenzil)-propionaldeide (n. CAS 80-54-6)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
84	Linalolo (n. CAS 78-70-6)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
85	Benzoato di benzile (n. CAS 120-51-4)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

Numero d'ordine	Sostanze	RESTRIZIONI			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
86	Citronellolo (n. CAS 106-22-9)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
87	Alfa-esilcinnamaldeide (n. CAS 101-86-0)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
88	D'limonene (n. CAS 5989-27-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
89	Ott-2-inoato di metile (n. CAS 111-12-6)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
90	3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one (n. CAS 127-51-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
91	Estratto di evernia prunastri ed evernia furfuracea (n. CAS 90028-68-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
92	Evernia furfuracea, estratto (n. CAS 90028-67-4)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati»	

11) è aggiunto l'allegato VIII bis, che consiste in un simbolo che rappresenta un vasetto di crema aperto. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, stabilisce tale simbolo entro l'11 settembre 2003.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 3, per quanto riguarda l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), terzo comma, della direttiva 76/768/CEE nonché dell'articolo 1, punto 4, per quanto riguarda l'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), terzo comma, della direttiva 76/768/CEE.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che a partire dall'11 marzo 2005 nessun fabbricante o importatore stabilito nella Comunità immetta sul mercato prodotti cosmetici non conformi alla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'11 settembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

In deroga all'articolo 3, l'articolo 1, punto 1 si applica e decorre dal 1° luglio 2002.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

M. CHRISOCHOÏDIS

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2002

relativa alle misure messe in atto dalla Germania a favore delle attività della Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen nel settore degli impianti industriali

[notificata con il numero C(2002) 1339]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/162/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettere del 23 aprile e 6 ottobre 1997 la Commissione è stata informata da terzi sulla eventuale sussistenza di attività contrarie alle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato da parte della Landesentwicklungsgesellschaft mbH Thüringen («LEG Thüringen»). Con lettere del 15 maggio e 13 novembre 1997 la Commissione ha invitato la Germania a fornire maggiori particolari e qualsiasi altra informazione pertinente. La Germania ha fornito ulteriori informazioni con lettere del 1° luglio 1997, 7 luglio, 13 luglio, 23 settembre 1998, nonché 9, 18 e 30 dicembre 1998.
- (2) Con lettera del 3 marzo 1999 la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei riguardi di presunti aiuti concessi alle imprese dal Land Turingia, per il tramite della LEG Thüringen, nel settore degli impianti industriali.

- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni.
- (4) La Commissione ha ricevuto osservazioni dagli interessati e le ha comunicate alla Germania con lettera del 6 gennaio 2000. La Germania ha presentato il proprio parere sulle osservazioni pervenute con lettera del 17 settembre 2001.

2. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEI FATTI

- (5) La LEG Thüringen è un'impresa a responsabilità limitata (GmbH) di diritto privato, costituita nel 1992 dal governo del Land Turingia, per un periodo indefinito. Ne sono proprietari il Land Turingia (con una quota del 97,6 %), la Landeswohnungs-und Städtebaugesellschaft Bayern GmbH di Norimberga (1,2 %) e la Wohnstatt Stadtentwicklungs-und Wohnungsbaugesellschaft Hessen mbH di Kassel (1,2 %).
- (6) Il governo della Turingia ha conferito alla LEG Thüringen l'incarico di intervenire in vari settori ⁽³⁾. La Commissione ha avviato il procedimento d'indagine formale solo per quanto riguarda le attività della LEG Thüringen nel settore degli impianti industriali. Secondo il suo statuto (Gesellschaftsvertrag), la LEG Thüringen fornisce assistenza, sotto qualsiasi forma, per la realizzazione di compiti e misure d'interesse per lo sviluppo strutturale della Turingia, con particolare riguardo all'edilizia, alle infrastrutture e allo sviluppo economico.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

⁽³⁾ Per maggiori particolari, cfr. la decisione della Commissione di avviare l'indagine formale, in particolare i punti 2.2-3.1 (cfr. nota 1).

⁽¹⁾ GU C 280 del 2.10.1999, pag. 8.

(7) Il compito principale della LEG Thüringen è di svolgere attività di sviluppo infrastrutturale nell'interesse e per conto del Land. Nel settore industriale e commerciale la LEG Thüringen cerca di trovare un'utilizzazione economica con prospettive favorevoli per il futuro per le vecchie zone industriali della Turingia che, dopo 40 anni di economia socialista pianificata, rischiano di diventare aree desolate di edifici abbandonati, con gravi rischi ambientali. Vengono smantellati gli impianti non più necessari, vengono demoliti gli edifici che non meritano di essere mantenuti, vengono rinnovati quelli che si possono mantenere ed utilizzare, viene individuato, valutato e rimosso l'inquinamento ambientale e le aree relative vengono sistemate e sviluppate e quindi vendute, affittate o date in leasing.

(8) Pertanto, nella pratica, la LEG Thüringen si occupa dell'acquisto, dell'amministrazione, del finanziamento, dell'intermediazione, della vendita e del risanamento di immobili, nonché dello sviluppo, del riassetto e dell'edificazione di terreni. L'impresa può inoltre acquistare o cedere concessioni edilizie e occuparsi dell'acquisto, della costruzione, della gestione, dell'amministrazione, dell'intermediazione, nonché della vendita a nome e per conto proprio o di terzi di edifici, impianti e allestimenti di ogni tipo. Le spetta infine la conservazione, cura e modernizzazione di questo patrimonio immobiliare.

(9) Per queste attività la LEG Thüringen ha beneficiato tra il 1994 e la metà del 2000 di fondi dal bilancio della Turingia per un ammontare complessivo di 257 841 077 EUR (504 293 314,57 DEM). È prevista una specifica linea di bilancio per tale scopo. Non sono stati effettuati ulteriori pagamenti.

(10) La Germania non ha introdotto alcuna normativa che disciplini l'attività della LEG Thüringen nel settore degli impianti industriali in modo da inquadrarla in quanto tale nell'ambito delle regole sugli aiuti di Stato. Non esiste un programma di aiuti. Di conseguenza, la Germania ha redatto un elenco delle imprese da prendere in considerazione ai fini del presente procedimento alla luce dell'oggetto del medesimo.

3. MOTIVI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(11) La Commissione ha avviato il procedimento d'indagine formale nei riguardi delle attività della LEG Thüringen di cui sopra, in quanto nutrivà dubbi in merito alla compatibilità delle condizioni alle quali i beni immobili sono stati offerti sul mercato con i criteri stabiliti nella comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità ⁽⁴⁾.

(12) La Commissione non era inoltre certa che le attività della LEG Thüringen nel settore degli impianti industriali non beneficiassero di aiuti finanziari o finanziamenti una tantum, per tutti o per parte di tali progetti, a titolo di altre linee del bilancio della Turingia.

(13) La Commissione non poteva neppure escludere la possibilità che le attività della LEG Thüringen favorissero imprese in difficoltà. In sei casi la LEG Thüringen ha concesso agli affittuari dilazioni di pagamento o prestiti.

4. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(14) L'unica impresa a presentare osservazioni nel corso dell'indagine formale è stata la LEG Thüringen. La LEG Thüringen ha affermato di essere una persona giuridica di diritto privato e, in quanto tale, di non partecipare all'esercizio di poteri pubblici in quanto parte della pubblica amministrazione della Germania o di qualsiasi suo ente territoriale; i cespiti da essa trattati sono sempre stati venduti in base alle normali condizioni di mercato. La LEG Thüringen ha richiamato l'attenzione su diversi aspetti che a suo parere erano stati descritti erroneamente nella decisione della Commissione di avviare il procedimento d'indagine formale. Ha affermato inoltre che detta decisione non le ha dato modo di difendersi, fatto che costituisce una violazione dei diritti della difesa. Con lettera del 17 settembre 2001 la Germania ha dichiarato di sostenere le osservazioni presentate dalla LEG Thüringen e ne ha pienamente confermato gli elementi fattuali.

5. VALUTAZIONE

5.1. Intervento dello Stato e uso di risorse statali

(15) La LEG Thüringen dev'essere considerata un ente pubblico, in quanto il 97,6 % del suo capitale è detenuto dal Land Turingia, il quale gode anche di alcuni poteri di gestione conferitigli dallo statuto dell'impresa; la LEG Thüringen riceve inoltre finanziamenti a titolo del bilancio della Turingia. È necessario accertare se le imprese abbiano beneficiato di aiuti di Stato per il tramite della LEG Thüringen e il fatto che quest'ultima sia costituita come impresa a responsabilità limitata di diritto privato non la esclude dal campo di applicazione del diritto comunitario in materia di aiuti di Stato. «Non si deve distinguere tra l'ipotesi in cui l'aiuto viene concesso direttamente dallo Stato membro o da un ente locale e quella in cui l'aiuto è concesso da un ente pubblico o privato che lo Stato o l'ente locale istituisce o designa per la gestione dell'aiuto» ⁽⁵⁾.

(16) Le risorse fornite alla LEG Thüringen per le sue attività nel settore degli impianti industriali sono interamente concesse a titolo di una specifica linea di bilancio del Land. La LEG Thüringen non riceve altre risorse finanziarie per tali attività.

⁽⁴⁾ GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3.

⁽⁵⁾ Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-37/97, *Forges de Clabecq SA/Commissione* (Racc. 1999, pag. II-0859, punto 3).

5.2. Valutazione caso per caso

- (17) Non esiste un programma di aiuti che regoli le attività della LEG Thüringen nel settore degli impianti industriali e nel corso dell'indagine formale non sono emersi elementi atti ad indicare che la LEG Thüringen abbia adottato misure a favore di impianti industriali che soddisfino determinati criteri comuni e si applichino in generale a tutte le imprese; di conseguenza, le misure adottate dalla LEG Thüringen devono essere esaminate caso per caso. A tal fine, la Germania ha fornito un elenco delle imprese da prendere in considerazione.
- (18) L'elenco di imprese fornito dalla Germania ai fini dell'esame non consente di individuare alcuno schema specifico per quanto riguarda le categorie di beneficiari. Potenzialmente, quindi, qualsiasi impresa può essere interessata, a prescindere dalle sue dimensioni, attività o situazione finanziaria.

5.3. Effetti sugli scambi

- (19) Nei sei casi riguardanti prestiti menzionati nella decisione della Commissione di avviare il procedimento (cfr. punto 13), la Germania ha dimostrato che gli aiuti erano de minimis⁽⁶⁾. Di conseguenza, le misure in questione non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE.

5.4. Conferimento di vantaggi economici alle imprese

- (20) Le imprese indicate nell'elenco presentato dalla Germania hanno acquistato o preso in affitto dalla LEG Thüringen terreni e/o edifici precedentemente rinnovati utilizzando risorse statali. La vendita o l'affitto possono aver comportato una diminuzione delle entrate dello Stato, il che equivarrebbe ad un trasferimento di risorse pubbliche alle imprese. La Commissione deve quindi esaminare se nelle singole operazioni le imprese interessate abbiano ottenuto un vantaggio economico.

a) Investitore in economia di mercato

- (21) La Germania afferma che nel settore degli impianti industriali la LEG Thüringen ha agito alla stessa stregua di un investitore privato⁽⁷⁾. Il suo comportamento in materia di investimenti in aree industriali abbandonate è analogo a quello di un investitore privato. Conformemente al principio dell'investitore privato che opera in economia di mercato, o principio dell'investitore privato, le attività della LEG Thüringen nel settore degli impianti industriali non costituiscono quindi aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (22) La Germania sostiene che nell'applicare il principio dell'investitore privato occorre tenere conto di circostanze economiche eccezionali, che non si possono comprendere soltanto in base alle classiche leggi di mercato. Specificamente, il concetto di normali condizioni di mercato dev'essere ampliato in modo da comprendere i fattori specifici inerenti alla concorrenza sul mercato immobiliare in Turingia. Le circostanze specifiche della Turingia sono descritte dalla Germania come segue. «Sussiste un notevole eccesso di offerta, con un numero ridotto di potenziali acquirenti sul versante della domanda». «Il risanamento di aree industriali [...]

dismesse risente della mancanza di domanda potenziale». «All'epoca dello studio condotto nel 1995 [...], nei nuovi Länder era presente una considerevole eccedenza di terreni edificabili ad uso industriale [...], che in seguito è ulteriormente aumentata». «Nel 1995 i terreni industriali attrezzati nei nuovi Länder erano 6,7 volte superiori al fabbisogno». «Le imprese in espansione che intendono entrare nel mercato preferiscono utilizzare [...] aree attrezzate ex novo». «I terreni edificabili ad uso industriale in aree dismesse hanno cominciato a diventare disponibili soltanto in un periodo in cui la domanda di terreni era già in gran parte soddisfatta da aree attrezzate ex novo e l'offerta di terreni edificabili ad uso industriale era già superiore al fabbisogno». «Le vendite di terreni industriali hanno registrato un picco [...] nel 1992». «Lo sviluppo di aree industriali dismesse è stato un processo lungo e difficile e ha fatto sì che tali aree abbiano cominciato a raggiungere il mercato solo nella metà degli anni novanta, fattore che da solo le ha poste in condizione di grave svantaggio in termini di commercializzazione». «Il prezzo dei terreni industriali tende a diminuire».

- (23) Quest'analisi è confermata dalla perizia effettuata per conto della LEG Thüringen dall'ufficio ricerche di mercato dell'impresa immobiliare Aengevelt, trasmessa alla Commissione nel corso dell'indagine formale.
- (24) La Commissione non conviene sul fatto che la LEG Thüringen abbia agito alla stessa stregua di un investitore privato che opera in economia di mercato. La LEG Thüringen agisce come una specie di appaltatore generale che provvede alla gestione completa di aree industriali da risanare e destinare ad altro impiego. In questo contesto, la LEG Thüringen opera in veste di promotore che gestisce l'intero processo, dall'acquisto all'utilizzazione. Occorre quindi stabilire se un operatore privato delle stesse dimensioni della LEG Thüringen in circostanze analoghe avrebbe preso le stesse decisioni microeconomiche in materia di gestione di aree industriali.
- (25) La LEG Thüringen svolge le attività in esame su un mercato in cui è già presente un notevole eccesso di offerta di terreni industriali e commerciali. L'impresa entra quindi consapevolmente in un mercato saturo⁽⁸⁾ e adotta provvedimenti per risanare aree industriali e commerciali anche se è noto a priori che la domanda sarà debole o molto debole. Su un mercato fortemente saturo, l'esercizio di attività per le quali esiste già un eccesso di offerta sfocia necessariamente in prezzi di mercato inferiori ai costi di acquisto e modernizzazione. In siffatte circostanze, non ci si può attendere che il capitale investito produca un rendimento ragionevole neppure a lungo termine. Un operatore privato che miri alla massima valorizzazione dei profitti non seguirebbe una simile strategia di mercato.
- (26) È possibile che all'atto della vendita di cespiti industriali la LEG Thüringen sia riuscita ad ottenere un prezzo di mercato, se per «prezzo di mercato» s'intende il prezzo che i potenziali acquirenti sono disposti a pagare per una determinata area in un determinato momento. Tuttavia, ciò non dimostra nulla, in quanto tale prezzo non è quello che guiderebbe il comportamento di un operatore privato. In un progetto di tale portata e

⁽⁶⁾ Lettera della Germania del 9 aprile 1999.

⁽⁷⁾ Lettera della Germania del 28 luglio 1999.

⁽⁸⁾ La LEG Thüringen è stata costituita nel 1992, periodo in cui «la vendita di terreni [...] industriali» ha registrato un picco: cfr. considerando 22.

complessità, un operatore privato non si chiede soltanto quale prezzo può ottenere per un determinato bene in un determinato momento.

(27) Nell'applicare il criterio dell'investitore in economia di mercato, si deve prescindere dagli obiettivi di politica sociale e regionale perseguiti dal Land Turingia; la creazione e il mantenimento di posti di lavoro, il miglioramento delle attrattive della Turingia come sede di impianti industriali o la compensazione degli svantaggi presentati dalle aree industriali dismesse che le rendono meno attraenti per gli investitori rispetto a quelle attrezzate ex novo ⁽⁹⁾ non sono pertinenti ai fini della presente valutazione della rispondenza al criterio dell'investitore in economia di mercato ⁽¹⁰⁾.

(28) Al riguardo, si deve quindi concludere che il principio dell'investitore in economia di mercato non esclude le attività della LEG Thüringen nel settore degli impianti industriali dal campo di applicazione dell'articolo 87 del trattato CE.

b) *Comunicazione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità*

(29) Nei paragrafi seguenti si esamina la comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità. Se i criteri definiti nella comunicazione sono soddisfatti, si può escludere l'esistenza di aiuti di Stato. La comunicazione, pubblicata nel 1997, rispecchia fedelmente le decisioni adottate dalla Commissione in questo ambito ⁽¹¹⁾ e può quindi essere adoperata come base per la valutazione del presente caso, relativo a fatti avvenuti a partire dal 1992.

⁽⁹⁾ Cfr. lettera citata alla nota 8: le aree industriali dismesse possono comportare maggiori costi di sviluppo e risanamento; vi è maggiore timore di oneri pregressi; l'ubicazione può presentare un'immagine negativa; l'identità dei proprietari può essere incerta; gli edifici o il terreno possono essere soggetti a vincoli di conservazione; si possono verificare ritardi nel processo di preparazione per l'edificazione; le infrastrutture possono essere insufficienti; l'eventuale configurazione dell'impianto può essere soggetta a restrizioni; l'ubicazione dell'impianto può presentare svantaggi, in particolare per quanto riguarda i collegamenti disponibili in materia di trasporti.

⁽¹⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986 nella causa C-40/85, Belgio/Commissione (Racc. 1986, pag. 2321, punto 13).

⁽¹¹⁾ Cfr. decisione della Commissione nel caso Fresenius, GU C 21 del 25.1.1994, pag. 4 e decisione 98/384/CE della Commissione, GU L 171 del 17.6.1998, pag. 36.

(30) Nella comunicazione sono menzionate esplicitamente soltanto le vendite. In caso di affitto o leasing la Commissione applica per analogia i principi enunciati nella comunicazione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità ⁽¹²⁾.

(31) L'orientamento seguito nella comunicazione è che in presenza di una procedura di offerta aperta e incondizionata, sufficientemente pubblicizzata e che preveda l'aggiudicazione al migliore o all'unico offerente, è evidente che il prezzo che ne risulta riflette il naturale equilibrio di mercato. Non viene quindi conferito alcun vantaggio a un'impresa e di conseguenza non sussistono aiuti di Stato.

(32) In molti casi di vendita e leasing ⁽¹³⁾ la LEG Thüringen ha seguito questa procedura ⁽¹⁴⁾. In tali casi è stato esposto un cartello presso l'area in questione e sono stati pubblicati prospetti, annunci su Internet o su quotidiani per un periodo di almeno due mesi; in alcuni casi il progetto è stato anche presentato nell'ambito di fiere regionali o sovraregionali. Questi progetti sono quindi stati sufficientemente pubblicizzati e l'offerta di vendita è potuta arrivare a conoscenza di tutti i potenziali acquirenti. La procedura non è stata limitata a una particolare categoria di utenti e la vendita è stata quindi incondizionata. Nella maggioranza dei casi è stata presentata un'unica offerta. In presenza di più offerte, è stata accolta quella del migliore offerente.

(33) Oltre alla procedura di offerta, la comunicazione ammette la presentazione di una valutazione eseguita da uno o più periti indipendenti. In tre casi, la LEG Thüringen ha richiesto una valutazione di un perito indipendente per stabilire il valore di mercato, conformemente alla sezione II, punto 2, della comunicazione sulle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità. In due casi, la Germania ha presentato una valutazione di un perito indipendente nel corso del procedimento; la valutazione del perito indipendente esamina le caratteristiche specifiche di tali casi. Il valore di mercato stabilito dall'esperto indipendente è inferiore al prezzo di vendita ottenuto dalla LEG Thüringen.

(34) Si deve quindi concludere che le attività della LEG Thüringen per quanto riguarda le imprese di cui ai considerando 32 e 33 sono conformi alla comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità. Di conseguenza, tali attività non configurano elementi di aiuto di Stato.

⁽¹²⁾ Cfr. decisione 2000/389/CE della Commissione («English Partnerships»), GU L 145 del 20.6.2000, pag. 27 e decisione della Commissione del 12 gennaio 2001 nel caso Business Infrastructure Development, aiuto N 657/1999, disponibile sul sito Internet del segretariato generale della Commissione europea: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#aides

⁽¹³⁾ Casi in cui il canone d'affitto annuo era superiore a 15 338,78 EUR.

⁽¹⁴⁾ La Commissione dispone di un elenco in cui figurano tutte le imprese interessate; cfr. considerando 10.

- c) *Confronto tra il prezzo effettivamente corrisposto e il prezzo di mercato non falsato*
- (35) Nel caso di quattro operazioni, i criteri definiti nella comunicazione citata non sono stati rispettati. Per accertare se le quattro imprese interessate abbiano ottenuto vantaggi economici, si potrebbe effettuare un confronto tra i prezzi d'acquisto effettivamente corrisposti e un'analisi ex post del mercato. Nel presente caso, tuttavia, la situazione dei prezzi di mercato in un momento successivo alle operazioni in esame non fornisce elementi utili, in quanto la Commissione ritiene che il prezzo di mercato per i terreni industriali non utilizzati sia stato condizionato dal comportamento di mercato specifico della LEG Thüringen.
- (36) Secondo la perizia dell'impresa immobiliare Aengevelt, in un periodo di cinque anni (tra la metà del 1993 e la metà del 1998), il prezzo per il tipo di terreni in esame è crollato da 46 EUR (90 DEM) al metro quadro a 13 EUR (25,5 DEM) al metro quadro. Questo drastico calo dei prezzi è senza dubbio dovuto a diverse circostanze, quali la diminuzione delle attività d'investimento nella Germania orientale e i fattori ciclici. Tuttavia, è altrettanto evidente che il massiccio intervento della LEG Thüringen in questo segmento di mercato abbia contribuito a tale calo. È un principio fondamentale di teoria economica che un aumento dell'offerta su un mercato già saturo produca questo effetto.
- (37) La Commissione non può quindi ritenere valido il prezzo molto basso fissato per le operazioni interessate (gli anni in questione sono precisamente il 1995, 1997 e 1998), in quanto tale prezzo di mercato è stato determinato artificiosamente dal comportamento di mercato della LEG Thüringen.
- (38) Poiché la LEG Thüringen ha cominciato ad acquistare e vendere terreni industriali e commerciali su ampia scala solo a partire dalla metà del 1994 ⁽¹⁵⁾, la Commissione ha preso questo anno come riferimento per la sua indagine. Secondo la valutazione effettuata dai periti dell'impresa Aengevelt, in tale periodo il prezzo dei terreni edificabili ad uso industriale non utilizzati era di circa 24,5 EUR (48 DEM) al metro quadro.
- (39) Poiché in tutti e quattro i casi i prezzi d'acquisto dei terreni industriali non utilizzati sono stati superiori a 24,5 EUR al metro quadro, la Commissione constata che non è stato conferito alcun vantaggio economico alle imprese interessate e che l'articolo 87 del trattato CE non è applicabile,
- HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
- Articolo 1*
- Le misure messe in atto dalla Germania nei riguardi delle vendite e delle locazioni realizzate dalla Landesentwicklungsgesellschaft mbH Thüringen nel settore degli impianti industriali, esaminate nella presente decisione, non comportano elementi di aiuto di Stato e non costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- Articolo 2*
- La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
- Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2002.
- Per la Commissione*
Mario MONTI
Membro della Commissione

⁽¹⁵⁾ Lettera della Germania del 6 luglio 2000.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2003

che modifica le decisioni 1999/283/CE e 2000/585/CE per quanto concerne il Botswana*[notificata con il numero C(2003) 713]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2003/163/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 2003/42/CE della Commissione ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 1999/283/CE della Commissione ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/74/CE ⁽⁸⁾, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani.
- (2) La decisione 2000/585/CE della Commissione ⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/74/CE, stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e carni di coniglio.

- (3) Un focolaio di afta epizootica è stato confermato il 7 gennaio 2003 nel Botswana nella zona n. 6 riconosciuta dalla CE, a seguito di una prima presunta infezione in un allevamento il 23 dicembre 2002, e la decisione 2003/74/CE della Commissione è stata adottata per sospendere le esportazioni da tutto il paese verso la Comunità di carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di artiodattili selvatici e da allevamento prodotte dopo la presunta data di prima infezione, in attesa delle ulteriori informazioni necessarie a sostegno di una regionalizzazione.
- (4) Le autorità del Botswana hanno proceduto ad una vaccinazione di emergenza attorno al focolaio e hanno eseguito indagini per valutare la situazione nel paese. Tutti gli animali degli allevamenti infetti sono stati distrutti.
- (5) Da questa valutazione è emerso che l'area infetta è situata nelle zone veterinarie di sorveglianza n. 6 e n. 7 e la sua superficie misura all'incirca 30 chilometri per 40. Anche quattro aziende situate alla periferia di quest'area sono state incluse nella zona infetta, vista la possibilità di contatti con animali delle aziende infette.
- (6) Non sono stati registrati altri casi di afta epizootica nel paese.
- (7) Le autorità del Botswana hanno informato la Commissione che le zone n. 6 e n. 7 sono quelle infette, le limitrofe zone n. 5, n. 8 e n. 9 sono considerate zone tampone, mentre le zone n. 10, n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14 debbono essere considerate indenni. Queste zone indenni sono fisicamente separate dal resto del territorio mediante recinzioni.
- (8) Considerata la situazione, occorre consentire l'importazione nella Comunità di carni disossate fresche sottoposte a maturazione, escluse le frattaglie, di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di artiodattili selvatici e da allevamento dalle zone n. 10, n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14, a prescindere dalla data di macellazione.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione dovranno essere riesaminate entro tre mesi, tenendo conto in particolare dell'evoluzione della malattia e delle ulteriori informazioni trasmesse dalla autorità del Botswana.
- (10) Le decisioni 1999/283/CE e 2000/585/CE devono essere modificate conseguentemente.
- (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.⁽³⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35.⁽⁴⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.⁽⁵⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 19.⁽⁶⁾ GU L 13 del 18.1.2003, pag. 24.⁽⁷⁾ GU L 110 del 28.4.1999, pag. 16.⁽⁸⁾ GU L 28 del 4.2.2003, pag. 45.⁽⁹⁾ GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 1999/283/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato II della decisione 1999/283/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

L'allegato I della decisione 2000/585/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

L'allegato II della decisione 2000/585/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV della presente decisione.

Articolo 5

Le misure previste dalla presente decisione saranno riesaminate entro tre mesi tenendo conto dell'evoluzione della situazione dell'afta epizootica nel Botswana.

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 14 marzo 2003.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DI ALCUNI PAESI AFRICANI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA

PAESE	CODICE DEL TERRITORIO	VERSIONE	DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO
BOTSWANA	BW	01/99	Tutto il paese
	BW-01	01/03	Zone veterinarie di sorveglianza n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9 e n. 18
	BW-02	01/03	Zone veterinarie di sorveglianza n. 10, n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14
MAROCCO	MA	01/99	Tutto il paese
MADAGASCAR	MG	01/99	Tutto il paese
NAMIBIA	NA	01/99	Tutto il paese
	NA-01	01/00	Zone situate a sud del cordone sanitario che va da Palgrave Point ad ovest fino a Gam ad est
SWAZILAND	SZ	01/99	Tutto il paese
	SZ-01	01/01	Zona ad ovest della "linea rossa" che si estende verso nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sudafrica ad ovest di Nkalashane, escluse le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l'afta epizootica pubblicate, come atto legislativo, con il decreto n. 51 del 2001
SUDAFRICA	ZA	01/99	Tutto il paese
	ZA-01	03/01	Repubblica sudafricana, tranne: — la parte della zona di controllo dell'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie di Mpumalanga e province settentrionali, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona frontaliere con il Botswana ad est di 28° di longitudine, e — il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal
ZIMBABWE	ZW	01/99	Tutto il paese
	ZW-01	01/99	Regioni veterinarie delle province del Mashonaland West, Mashonaland East (compreso il distretto di Chikomba), Mashonaland Central, Manicaland (limitatamente al distretto di Makoni), Midlands (limitatamente ai distretti di Gweru, Kwekwe, Shurugwi, Chirimanzu e Zvishavane), Masvingo (limitatamente ai distretti di Gutu e Masvingo), Matabeleland South (limitatamente ai distretti di Insiza, Bullimamangwe, Umzingwamange, Gwanda e West Nicholson) e Matabeleland north (limitatamente ai distretti di Bubi e Umgusa)»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI RICHIESTI

PAESE	CODICE	Carni fresche destinate al consumo umano								CARNI FRESCHES PER SCOPI DIVERSI DAL CONSUMO UMANO
		BOVINI		SUINI		OVINI/CAPRINI		SOLIPEDI		
		MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	
BOTSWANA	BW	—		—		—		D		—
	BW-01	A ⁽³⁾	a	—		C ⁽³⁾	a	D		—
	BW-02	A ⁽⁴⁾	a	—		C ⁽⁴⁾	a	D		—
MAROCCO	MA	—		—		—		D		—
MADAGASCAR	MG	—		—		—		D		—
NAMIBIA	NA	—		—		—		D		—
	NA-01	A	a	—		C	a	D		—
SWAZILAND	SZ	—		—		—		D		—
	SZ-01	A	a	—		—		D		—
SUDAFRICA	ZA	—		—		—		D		—
	ZA-01	A	a	—		C	a	D		—
ZIMBABWE	ZW	—		—		—		—		—
	ZW-01	—		—		—		—		—

⁽¹⁾ MC: Modello del certificato da compilare. Le lettere (A, B, C, D) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli di certificati sanitari di cui all'allegato III della presente decisione, da utilizzare per ciascuna categoria di prodotto conformemente al disposto dell'articolo 2 della presente decisione. Il segno "—" indica che non sono consentite importazioni.

⁽²⁾ GS: Garanzie supplementari. Le lettere (a, b, c, d) che figurano nella tabella corrispondono alle garanzie supplementari che il paese esportatore deve fornire conformemente all'allegato IV. Tali garanzie supplementari devono essere inserite dal paese esportatore nella sezione V di ciascuno dei modelli di certificato riportati nell'allegato III.

⁽³⁾ Possono essere importate nella Comunità soltanto le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 luglio 2002 e prima del 23 dicembre 2002.

⁽⁴⁾ Possono essere importate nella Comunità le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 marzo 2002.»

ALLEGATO III

«ALLEGATO I

DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DI ALCUNI PAESI TERZI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DI POLIZIA SANITARIA

Paese	Codice del territorio	Versione	Descrizione del territorio
Bulgaria	BG-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione ⁽¹⁾ (e successive modifiche)
	BG-2	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
	BG-3	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
Brasile	BR-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 94/984/CE della Commissione ⁽²⁾ (e successive modifiche)
Botswana	BW-01	01/03	Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione ⁽³⁾ (e successive modifiche)
	BW-02	01/03	Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione (e successive modifiche)
Repubblica ceca	CZ-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
	CZ-2	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
Namibia	NA-01	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione (e successive modifiche)
Russia	RU-1	01/99	La regione di Murmansk (Murmanskaya oblast)
Swaziland	SZ-01	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione (e successive modifiche)
Sudafrica	ZA-01	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione (e successive modifiche)
Zimbabwe	ZW-01	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione (e successive modifiche)
Paesi che figurano nella prima colonna dell'allegato II	Codice ISO indicato nella prima colonna dell'allegato II		Tutto il paese

⁽¹⁾ GU L 170 del 16.6.1998, pag. 16.⁽²⁾ GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.⁽³⁾ GU L 110 del 28.4.1999, pag. 16.*

ALLEGATO IV

«ALLEGATO II

Garanzie in materia di polizia sanitaria da richiedere per la certificazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio

Paese		Codice del territorio	Artiodattili, esclusi i suini selvatici				Suini selvatici				Selvaggina di penna				Solipedi selvatici		Leporidae (coniglio e lepre)				Altri mammiferi terrestri in libertà	
			Selvatici		D'allevamento		Selvatici		D'allevamento		Selvatici		D'allevamento				selvatici		conigli domestici			
			MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)
AR	Argentina	AR	—		—		—		—		D	8	I		—		C		H		—	
AU	Australia	AU	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		E	
BG	Bulgaria	BG	—		—		—		—		D		I		—		C		H		—	
		BG-1	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
		BG-2	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
		BG-3	—		—		—		—		D		I		—		C		H		—	
BR	Brasile	BR	—		—		—		—		—		—		—		C		H		—	
		BR-1	—		—		—		—		D	8	I		—		C		H		—	
BW	Botswana	BW	—		—		—		—		—		—		B		C		H		—	
		BW-01	A (v)	1,2	F (v)	2,3	—		—		—		—		B		C		H		—	
		BW-02	A (x)	1,2	F (x)	2,3	—		—		—		—		B		C		H		—	
CA	Canada	CA	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		E	
CH	Svizzera	CH	A		F		J		G		D		I		—		C		H		—	
CL	Cile	CL	A	9	F		—		—		D	8	I		—		C		H		—	
CY	Cipro	CY	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		—	
CZ	Repubblica ceca	CZ	A		F		—		G		D		I		—		C		H		—	
		CZ-1	A		F		J		G		D		I		—		C		H		—	
		CZ-2	A		F		—		G		D		I		—		C		H		—	

Paese		Codice del territorio	Artiodattili, esclusi i suini selvatici				Suini selvatici				Selvaggina di penna				Solipedi selvatici		Leporidae (coniglio e lepre)				Altri mammiferi terrestri in libertà	
			Selvatici		D'allevamento		Selvatici		D'allevamento		Selvatici		D'allevamento				selvatici		conigli domestici			
			MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)
EE	Estonia	EE	A		F		—		—		—		—		—		C		H		E	
GL	Groenlandia	GL	A		F		—		—		D		—		—		C		H		E	
HR	Croazia	HR	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
HU	Ungheria	HU	A		F		J	7	G		D		I		—		C		H		—	
IL	Israele	IL	—		—		—	—	—		D	8	I		—		C		H		—	
LI	Lituania	LI	A		F		—		—		D		I		—		C		H		E	
LV	Lettonia	LV	A		F		—		—		—		—		—		C		H		E	
NA	Namibia	NA	—		—		—		—		—		—		B		C		H		—	
		NA-01	A	1,2	F	2,3	—		—		—		—		B		C		H		—	
NC	Nuova Caledonia	NC	A		F		—		—		—		—		—		C		H		—	
NZ	Nuova Zelanda	NZ	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		E	
PL	Polonia	PL	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
RO	Romania	RO	A		F		—		—		D		I		—		C		H		E	
RU	Russia	RU	—		—	—	—		—		—		—	—	—		C		H		E	
		RU-1	—	—	F	5			—		—						C		H		E	
SL	Slovenia	SL	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
SK	Repubblica slovacca	SK	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
SZ	Swaziland	SZ	—		—		—		—		—		—		B		C		H		—	
		SZ-01	A	1,2	F	2,3	—		—		—		I		B		C		H		—	

Paese		Codice del territorio	Artiodattili, esclusi i suini selvatici				Suini selvatici				Selvaggina di penna				Solipedi selvatici		Leporidae (coniglio e lepre)				Altri mammiferi terrestri in libertà	
			Selvatici		D'allevamento		Selvatici		D'allevamento		Selvatici		D'allevamento				selvatici		conigli domestici			
			MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)	MC (*)	CS (1)
TH	Tailandia	TH	—		—		—		—		D	8	I		—		C		H		—	
TN	Tunisia	TN	—		—		—		—		D	8	I		—		C		H		—	
US	Stati Uniti d'America	US	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		—	
UY	Uruguay	UY	—		—		—		—		—		—		—		C		H		—	
ZA	Sudafrica	ZA	—		—		—		—		—		—		B		C		H		—	
		ZA-01	A	1,2	F	2,3	—		—						B		C		H		—	
ZW	Zimbabwe	ZW	—		—		—		—		—		—				C		H		—	
		ZW-01	—		—		—		—								C		H		—	
Altri paesi terzi compresi nell'elenco di cui alla parte prima dell'allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio (2) e successive modifiche			—		—		—		—		—		—		—		C		H		—	

(*) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

(1) MC: modello di certificato da compilare. Le lettere (A, B, C, D, ecc.) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli di certificati sanitari di cui all'allegato III della presente decisione, da applicare per ogni categoria di carni fresche e di origine conformemente all'articolo 2 della presente decisione. Il segno "—" indica che non sono consentite importazioni.

(2) CS: condizioni specifiche. I numeri (1, 2, 3, ecc.) che figurano nella tabella corrispondono alle condizioni specifiche che il paese esportatore deve fornire conformemente all'allegato IV. Tali garanzie supplementari devono essere inserite dal paese esportatore nella sezione V di ciascuno dei modelli di certificato riportati nell'allegato III.

NB:

(y) Possono essere importate nella Comunità soltanto le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 luglio 2002 e prima del 23 dicembre 2002.

(x) Possono essere importate nella Comunità le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 marzo 2002.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2003

recante modifica della decisione 1999/466/CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri

[notificata con il numero C(2003) 731]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/164/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'allegato A, parte II, punto 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'Italia ha presentato alla Commissione i documenti comprovanti che sono soddisfatte tutte le condizioni previste nell'allegato A, parte II, punto 7, della direttiva 64/432/CEE, e in particolare che, sulla base di un calcolo effettuato il 31 dicembre di ogni anno, oltre il 99,8 % degli allevamenti bovini della regione Emilia-Romagna sono stati dichiarati ufficialmente indenni dalla brucellosi bovina almeno negli ultimi cinque anni e che ogni bovino è identificato conformemente alla legislazione comunitaria.
- (2) Pertanto, occorre dichiarare questa regione ufficialmente indenne dalla brucellosi in conformità della direttiva 64/432/CEE.

(3) Occorre modificare di conseguenza la decisione 1999/466/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/588/CE ⁽⁴⁾.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 1999/466/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 179 del 9.7.2002, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 181 del 16.7.1999, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 16.7.2002, pag. 52.

*ALLEGATO**«ALLEGATO II***REGIONI DI STATI MEMBRI DICHIARATE UFFICIALMENTE INDENNI DA BRUCELLOSI**

Gran Bretagna (Regno Unito)

Provincia di Bolzano (Italia)

Regione Emilia-Romagna (Italia)

Isole di Pico, Graciosa, Flores e Corvo (Regione autonoma delle Azzorre, Portogallo).»

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2002/615/CE della Commissione, del 22 luglio 2002, che modifica la decisione 92/486/CEE per quanto riguarda le modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 196 del 25 luglio 2002)

A pagina 60, articolo 1:

anziché: «7. Per il periodo compreso tra il 1° aprile 2002 e il 31 marzo 2003, le autorità di coordinamento di cui all'articolo 1 provvedono affinché i contratti di cui in detto articolo siano prorogati di un anno.»

Ai fini del presente paragrafo si applica la seguente tariffazione:

— 386 EUR per unità (unità centrale, unità locale, posto d'ispezione frontaliero) per un totale di unità ANIMO quale risulta dalla decisione 2002/459/CE ^(*)»,

leggi: «7. Per il periodo compreso tra il 1° aprile 2002 e il 31 marzo 2003, le autorità di coordinamento di cui all'articolo 1 provvedono affinché i contratti di cui in detto articolo siano prorogati di un anno.

Ai fini del presente paragrafo si applica la seguente tariffazione:

— 386 EUR per unità (unità centrale, unità locale, posto d'ispezione frontaliero) per un totale di unità ANIMO quale risulta dalla decisione 2002/459/CE ^(*).

^(*) GU L 159 del 17.6.2002, pag. 27.».

Rettifica della decisione n. 1/2003 (2003/128/CE), del 28 gennaio 2003, del comitato istituito ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità relativa alla costituzione di un elenco degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti ai sensi dell'accordo

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 56 del 1° marzo 2003)

A pagina 9, il titolo dell'allegato B è modificato come segue:

anziché: «LIST OF SWISS CONFORMITY ASSESSMENT BODIES»,

leggi: «LIST OF EUROPEAN CONFORMITY ASSESSMENT BODIES».
